

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 20 giugno 2008)

Relatore di maggioranza: ADRIANA MOLLAROLI
Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulle proposte di legge

- N. 243** a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 27 maggio 2008
NORME IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI
- N. 195** a iniziativa dei Consiglieri Giannotti, Tiberi
presentata in data 5 novembre 2007
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 12 "ORDINAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE" COME MODIFICATA DALLE LEGGI REGIONALI 28 DICEMBRE 1995, N. 66 E 20 GIUGNO 1997, N. 35
- N. 239** a iniziativa del Consiglio comunitario della Comunità montana dell'Esino-Frasassi Zona F
presentata in data 13 maggio 2008
RIORDINO ISTITUZIONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMI 17 E 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
- N. 242** a iniziativa del Consiglio comunitario della Comunità montana dei Monti Azzurri Zona L
presentata in data 16 maggio 2008
RIORDINO ISTITUZIONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMI 17 E 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
- N. 244** a iniziativa del Consiglio comunitario della Comunità montana di Camerino Zona I
presentata in data 16 maggio 2008
RIORDINO ISTITUZIONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMI 17 E 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
- N. 245** a iniziativa del Consiglio comunitario della Comunità montana del Catria e Cesano Zona D2
presentata in data 19 maggio 2008
RIORDINO ISTITUZIONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMI 17 E 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
- N. 246** a iniziativa del Consiglio comunitario della Comunità montana dei Sibillini Zona M
presentata in data 20 maggio 2008
RIORDINO ISTITUZIONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMI 17 E 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
- N. 248** a iniziativa del Consiglio comunitario della Comunità montana dell'Alta Valmarecchia Zona A
presentata in data 28 maggio 2008
RIORDINO ISTITUZIONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMI 17 E 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: proposta di legge n. 243

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 20 giugno 2008)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 20 giugno 2008 esaminato il testo della proposta di legge n. 243 avente ad oggetto "Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali" (testo base), abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno alla proposta di legge 195 "Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) come modificata dalle leggi regionali 28 dicembre 1995, n. 66 e 20 giugno 1997, n. 35" e alle proposte di legge nn. 239, 242, 244, 245, 246, 248 aventi tutte ad oggetto "Riordino istituzionale delle Comunità montane ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 20 giugno 2008

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 20 giugno 2008)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 20 giugno 2008 ha esaminato la proposta di legge n. 243 avente ad oggetto "Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali" (testo base), abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno alla proposta di legge 195 "Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) come modificata dalle leggi regionali 28 dicembre 1995, n. 66 e 20 giugno 1997, n. 35" e alle proposte di legge nn. 239, 242, 244, 245, 246, 248 aventi tutte ad oggetto "Riordino istituzionale delle Comunità montane ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Sentito il relatore Fabio Sturani

esprime parere favorevole

con la raccomandazione che i Comuni di Force e Rotella vengano inseriti nell'Ambito 8, fatta salva la diversa volontà dei Comuni medesimi.

Il Vicepresidente
Alighiero Omicioli

Testo proposta di legge n. 243 (testo base)

I N D I C E

Art. 1 - Finalità e oggetto

Capo I

Comunità montane

Art. 2 - Comunità montane

Art. 3 - Individuazione degli ambiti territoriali

Art. 4 - Costituzione delle Comunità montane

Sezione I

Funzioni delle Comunità montane

Art. 5 - Funzioni

Art. 6 - Piccole opere di manutenzione ambientale

Art. 7 - Incentivi per l'insediamento nelle zone montane

Art. 8 - Trasporti

Sezione II

Organi delle Comunità montane

Art. 9 - Organi della Comunità montana

Art. 10 - Elezioni del consiglio comunitario e del presidente

Art. 11 - Consiglio comunitario

Art. 12 - Presidente

Art. 13 - Giunta comunitaria

Art. 14 - Indennità

Art. 15 - Statuto e regolamenti

Art. 16 - Organismi di controllo

Art. 17 - Deliberazione programmatica

Art. 18 - Fondo per la montagna

Capo II

Esercizio associato di funzioni e servizi

Art. 19 - Esercizio associato

Art. 20 - Fondo per l'esercizio associato di funzioni comunali

Capo III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 21 - Norme finali e transitorie

Art. 22 - Norme finanziarie

Art. 23 - Abrogazioni

Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza

Allegato A

Testo modificato dalla Commissione

I N D I C E

Art. 1 - Finalità e oggetto

Capo I

Comunità montane

Art. 2 - Comunità montane

Art. 3 - Individuazione degli ambiti territoriali

Art. 4 - Costituzione delle Comunità montane

Sezione I

Funzioni delle Comunità montane

Art. 5 - Funzioni

Art. 6 - Piccole opere di manutenzione ambientale

Art. 7 - Incentivi per l'insediamento nelle zone montane

Art. 8 - Trasporti

Sezione II

Organi delle Comunità montane

Art. 9 - Organi della Comunità montana

Art. 10 - **Elezioni del Consiglio comunitario, del Presidente e dei Vicepresidenti**

Art. 11 - Consiglio comunitario

Art. 12 - Presidente

Art. 13 - Giunta comunitaria

Art. 14 - Indennità

Art. 15 - Statuto e regolamenti

Art. 16 - Organismi di controllo

Art. 17 - Deliberazione programmatica

Art. 18 - Fondo per la montagna

Capo II

Esercizio associato di funzioni e servizi

Art. 19 - Esercizio associato

Art. 20 - Fondo per l'esercizio associato di funzioni comunali

Art. 20 bis - Programma di riordino territoriale

Capo III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 21 - Norme finali e transitorie

Art. 22 - Norme finanziarie

Art. 23 - Abrogazioni

Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza

Allegato A

Testo proposta di legge n. 243 (testo base)**Art. 1**
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 36, comma 5, dello Statuto, persegue l'obiettivo del riequilibrio territoriale, riconoscendo come finalità di preminente interesse regionale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane e interne. Al fine di favorire la riqualificazione di tali aree e il miglioramento delle condizioni di vita delle relative popolazioni, la Regione:

- a) promuove interventi rivolti alla salvaguardia del territorio, all'equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, nonché allo sviluppo economico, sociale e culturale;
- b) valorizza il ruolo istituzionale delle Comunità montane per la promozione e lo sviluppo dei territori montani e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- c) sostiene e promuove l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione e di ottenere economie di spesa.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina il riordino territoriale ed organizzativo delle Comunità montane e detta norme per la promozione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.

CAPO I
Comunità montane**Art. 2**
(Comunità montane)

1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti fra Comuni per la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

2. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria, organizzativa, regolamentare e contabile, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi statali e regionali e delle disposizioni della presente legge.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
*(Finalità e oggetto)***1. Identico****2. Identico**

2 bis. La non appartenenza alle Comunità montane di Comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale non priva i rispettivi territori dei benefici né degli interventi speciali per la montagna stabiliti a loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali o regionali.

CAPO I
Comunità montane**Art. 2**
*(Comunità montane)***Identico**

Art. 3*(Individuazione degli ambiti territoriali)*

1. L'Assemblea legislativa regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), individua, in numero non superiore a nove, gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità montane, sulla base degli indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici previsti nell'articolo 2, comma 18, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).

2. Gli ambiti territoriali sono formati da almeno quattro Comuni aventi almeno il 30 per cento della superficie territoriale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e sono individuati in modo da consentire sia la realizzazione degli interventi a favore della montagna, sia l'efficiente esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

3. Gli ambiti territoriali sono formati altresì dai Comuni confinanti classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico degli ambiti stessi.

4. I Comuni non possono far parte contemporaneamente di una Comunità montana e di una Unione dei Comuni.

Art. 4*(Costituzione delle Comunità montane)*

1. Le Comunità montane sono costituite, tra i Comuni ricompresi negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 3, con deliberazione della Giunta regionale, che contiene i termini e le procedure per l'insediamento degli organi comunitari e le disposizioni per assicurare il loro funzionamento fino all'entrata in vigore degli statuti.

Sezione I

Funzioni delle Comunità montane**Art. 5***(Funzioni)*

1. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative ad esse attribuite dalla normativa statale e regionale o delegate dalle Province e dai Comuni, concernenti in particolare:

Art. 3*(Individuazione degli ambiti territoriali)***Identico****Art. 4***(Costituzione delle Comunità montane)***Identico**

Sezione I

Funzioni delle Comunità montane**Art. 5***(Funzioni)*

~~1. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative ad esse attribuite dalla normativa statale e regionale o delegate dalle Province e dai Comuni, concernenti in particolare:~~
Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative concernenti:

- | | |
|---|--|
| <p>a) la gestione del demanio forestale regionale tramite gli strumenti di pianificazione forestale di cui alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale);</p> <p>b) la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale);</p> <p>c) gli usi civici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), della l.r. 24/1998;</p> <p>d) gli interventi per la montagna, anche con riferimento alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi e alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e un adeguato sviluppo economico, tra i quali:</p> <ol style="list-style-type: none">1) il miglioramento forestale, gli interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi, la ricostituzione dei boschi degradati, la prevenzione e cura dei dissesti sulle superfici forestali e le cure colturali ai boschi esistenti;2) la realizzazione e l'attrezzatura di sentieri e punti di osservazione a scopo ricreativo, didattico e culturale, compresi percorsi e punti attrezzati per disabili;3) la manutenzione della viabilità di servizio forestale, compresi i sentieri e le mulattiere;4) le opere di sistemazione idraulico-forestale, con particolare riguardo ai terreni in frana e al consolidamento delle pendici;5) la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua principali e secondari tramite costituzione di boschetti di ripa, sistemazione naturalistica delle rive, demolizione di opere sistematorie dannose o inutili, realizzazione di interventi che favoriscono l'ittiofauna;6) l'acquisto e l'affitto di terreni allo scopo di costituire idonee entità agro-silvo-pastorali, anche con confinanti proprietà pubbliche o delle organizzazioni montane di cui all'articolo 18 della l.r. 6/2005;7) la zootecnia montana, l'apicoltura, il miglioramento, la gestione e l'utilizzo sostenibile dei pascoli e dei prato pascoli;8) l'effettuazione di misure a favore dell'agricoltura di montagna e di zone svantaggiate;9) l'incentivazione delle attività di protezione, conservazione e valorizzazione dello spazio naturale, lo sviluppo di colture alternative, il recupero e la valorizzazione | <p>a) la gestione del demanio forestale regionale tramite gli strumenti di pianificazione forestale di cui alla ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale);</p> <p>b) identica</p>
<p>c) identica</p> <p>d) identica</p> |
|---|--|

- ne delle produzioni tipiche montane, dei beni storici e culturali in circuiti sovramunicipali;
- 10) la promozione degli interventi volti allo sviluppo delle fonti energetiche alternative;
- e) il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare di quelle cooperativistiche, idonee alla valorizzazione delle risorse montane;
- f) la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. "Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000").

2. Le Comunità montane possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati allo scopo di gestire i patrimoni agricolo-forestali pubblici.

3. Le Comunità montane possono affidare l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali i lavori selvicolturali, l'afforestazione, la riforestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulico-forestale, i lavori inerenti la tutela e la valorizzazione delle foreste e dei territori montani, anche tramite apposite convenzioni, alle cooperative di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e all'articolo 2, comma 134, della legge 244/2007, nonché alle imprese agricolo-forestali iscritte agli albi regionali di cui all'articolo 9 della l.r. 6/2005 e secondo le disposizioni ivi contenute.

4. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi, i Comuni approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.

5. Le Comunità montane possono gestire, mediante convenzione, servizi e funzioni per conto dei Comuni non compresi negli ambiti territoriali di competenza.

Art. 6

(Piccole opere di manutenzione ambientale)

1. Le Comunità montane possono concedere contributi per piccole opere di manutenzione

e) **identica**

f) **identica**

1 bis. Le Comunità montane esercitano anche ogni altra funzione ad esse attribuita da leggi regionali e statali o delegata dalle Province e dai Comuni.

2. Identico

3. L'affidamento dell'esecuzione dei lavori e dei servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali i lavori selvicolturali, l'afforestazione, la riforestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulico-forestale, i lavori inerenti la tutela e la valorizzazione delle foreste e dei territori montani, è effettuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

4. Identico

5. Identico

Art. 6

(Piccole opere di manutenzione ambientale)

1. Identico

ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali quali:

- a) la sistemazione idraulico-agraia e idraulico-forestale, la ricostruzione e il rinfoltimento dei boschi degradati ovvero distrutti o danneggiati dagli incendi;
- b) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali;
- c) la realizzazione di sistemi di fitodepurazione;
- d) la sistemazione e il miglioramento dei pascoli;
- e) la sistemazione e il miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;
- f) le operazioni di difesa e lotta antiparassitaria nel rispetto delle tecniche di lotta integrata.

2. Sono destinatari dei contributi di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, i consorzi forestali, gli enti pubblici e le organizzazioni montane di cui all'articolo 18 della l.r. 6/2005, anche associati, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) imprenditori agricoli e coltivatori diretti;
- b) organizzazioni montane di cui all'articolo 18 della l.r. 6/2005, anche associate;
- c) altri soggetti.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti e alle organizzazioni montane di cui all'articolo 18 della l.r. 6/2005, anche associati, fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo ammissibile. Sono concessi agli altri soggetti fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo ammissibile.

Art. 7

(Incentivi per l'insediamento nelle zone montane)

1. Le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto, di ristrutturazione o costruzione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che:

- a) trasferiscono la propria residenza, unitamente alla propria attività economica, in Comuni con meno di 5.000 abitanti ricompresi nell'ambito territoriale della Comunità montana;
- b) se già residenti in Comuni con meno di 5.000 abitanti ricompresi nell'ambito territoriale della Comunità montana, vi trasferiscono anche la propria attività economica.

2. I contributi sono concessi a condizione che i richiedenti si impegnino a non modificare la propria residenza e attività economica per un periodo di almeno 10 anni, pena la restituzione del contributo ricevuto aumentato degli interessi legali maturati. I contributi sono concessi, in ordine di priorità, in base alle nuove unità lavorative attivate.

2. Identico

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 7

(Incentivi per l'insediamento nelle zone montane)

1. Identico

- a) trasferiscono la propria residenza, unitamente alla propria attività economica, in Comuni con meno di ~~5.000~~ **2.000** abitanti ricompresi nell'ambito territoriale della Comunità montana;
- b) se già residenti in Comuni con meno di ~~5.000~~ **2.000** abitanti ricompresi nell'ambito territoriale della Comunità montana, vi trasferiscono anche la propria attività economica.

2. Identico

Art. 8
(Trasporti)

1. I Comuni con meno di 5.000 abitanti ricompresi nell'ambito territoriale della Comunità montana nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante o non sia adeguato a fornire una risposta sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, ovvero le Comunità montane se delegate dai Comuni medesimi, provvedono a organizzare e gestire il trasporto di persone e merci utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio, ivi compresi quelli adibiti a trasporto scolastico, anche in deroga alle norme vigenti in materia e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.

Sezione II
Organi delle Comunità montane

Art. 9
(Organi della Comunità montana)

1. Sono organi della Comunità montana:
a) il Consiglio comunitario;
b) il Presidente;
c) la Giunta comunitaria.

Art. 10
(Elezioni del Consiglio comunitario e del Presidente)

1. Il Consiglio comunitario e il Presidente sono eletti nel suo interno da un'assemblea formata dai consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

2. L'assemblea è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

3. L'elezione del Consiglio comunitario e del Presidente avviene sulla base di liste concorrenti che prevedono quote di rappresentanza femminile, sottoscritte da almeno un quinto dei componenti l'assemblea.

4. L'elezione di cui al comma 3 è effettuata con il sistema proporzionale con premio di maggioranza pari ai due terzi per la lista prevalente, in conformità alle modalità di elezione nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

5. L'assemblea è convocata per rinnovare il Consiglio comunitario in occasione della tornata elettorale in cui viene rinnovata la maggioranza dei consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

Art. 8
(Trasporti)

1. I Comuni con meno di 5.000 abitanti ricompresi nell'ambito territoriale della Comunità montana nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante o non sia adeguato a fornire una risposta sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, ovvero le Comunità montane se delegate dai Comuni medesimi, provvedono a organizzare e gestire il trasporto di persone e merci utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio, ivi compresi quelli adibiti a trasporto scolastico, ~~anche in deroga alle norme vigenti in materia~~ **anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti** e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.

Sezione II
Organi delle Comunità montane

Art. 9
(Organi della Comunità montana)

1. **Identico**

Art. 10
(Elezioni del Consiglio comunitario, del Presidente e dei Vicepresidenti)

1. **Il Consiglio comunitario, il Presidente e i Vicepresidenti di cui all'articolo 12, comma 3, sono eletti nel suo interno da un'assemblea formata dai consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.**

2. **Identico**

3. **L'elezione del Consiglio comunitario, del Presidente e dei Vicepresidenti avviene sulla base di liste concorrenti che prevedono quote di rappresentanza femminile, sottoscritte da almeno un quinto dei componenti l'assemblea.**

4. **Identico**

5. **Identico**

6. Il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

7. In caso di cessazione dalla carica nei casi previsti dalla legge, l'assemblea elegge il nuovo Presidente entro i successivi trenta giorni.

8. L'assemblea può revocare il Presidente in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

9. Gli organi di cui al comma 1 restano in carica fino all'elezione dei nuovi.

Art. 11
(Consiglio comunitario)

1. Il Consiglio comunitario è formato da un numero di consiglieri pari al numero dei Comuni appartenenti alla Comunità montana, aumentato di un terzo arrotondato per eccesso. Deve, comunque, essere garantita la rappresentanza di tutti i Comuni.

2. In caso di cessazione dalla carica di un consigliere nei casi previsti dalla legge, subentra il primo dei non eletti, ferma restando la garanzia della rappresentanza dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

3. Il consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Comunità montana.

4. Il consiglio svolge funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e delibera i seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto ed i regolamenti di cui all'articolo 15;
- b) la deliberazione programmatica di cui all'articolo 17, il bilancio di previsione e le relative variazioni, i piani economico-finanziari ed il conto consuntivo;
- c) gli indirizzi per la nomina e la revoca dei rappresentanti della Comunità montana presso altri enti;
- d) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

5. Ciascun componente del Consiglio comunitario ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

6. I componenti del Consiglio comunitario hanno diritto di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni in possesso della Comunità montana.

Art. 12
(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta la Comunità montana e presiede il Consiglio comunitario e la Giunta comunitaria.

6. Identico

7. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o di un Vicepresidente nei casi previsti dalla legge, l'assemblea elegge il sostituto entro i successivi sessanta giorni.

8. L'assemblea può revocare il Presidente in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi dei componenti stessi.

9. Identico

Art. 11
(Consiglio comunitario)

1. Identico

1 bis. Il Presidente e i Vicepresidenti fanno parte del Consiglio comunitario.

2. Identico

3. Identico

4. Identico

5. Identico

6. Identico

Art. 12
(Presidente)

1. Identico

2. Il Presidente sovrintende all'azione amministrativa della Comunità medesima ed in particolare nomina e revoca i rappresentanti della Comunità montana presso altri enti, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunitario.

3. Il Presidente è coadiuvato da due vicepresidenti nominati dalla Giunta comunitaria tra i suoi componenti, ciascuno dei quali può delegare le proprie funzioni ad un componente del Consiglio comunitario.

Art. 13

(Giunta comunitaria)

1. La Giunta comunitaria è formata dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità montana ed è presieduta dal Presidente della Comunità medesima.

2. La Giunta comunitaria esercita ogni attività di governo della Comunità montana non espressamente attribuita dalla presente legge alla competenza del Consiglio comunitario o del Presidente.

3. Le deliberazioni della Giunta comunitaria sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 14

(Indennità)

1. Ai componenti la Giunta comunitaria non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante come Sindaci dei rispettivi Comuni.

2. Al Presidente della Comunità montana che non rivesta la carica di Sindaco, spetta l'indennità prevista dalla normativa statale.

3. Ai delegati dei vicepresidenti di cui all'articolo 12, comma 3, che non rivestono la carica di Sindaco, spetta un'indennità non superiore ad euro 500,00 mensili.

Art. 15

(Statuto e regolamenti)

1. Lo statuto della Comunità montana contiene in particolare:

- a) la denominazione e la sede dell'ente;
- b) la disciplina degli organi dell'ente, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge;
- c) i principi generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi conferiti dai Comuni;
- d) le forme di collaborazione tra la Comunità montana e gli altri enti locali;

2. Identico

3. Il Presidente è coadiuvato da due Vicepresidenti eletti dall'assemblea di cui all'articolo 10.

Art. 13

(Giunta comunitaria)

1. La Giunta comunitaria è formata dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

2. Identico

3. Identico

Art. 14

(Indennità)

1. Al Presidente della Comunità montana che non riveste la carica di Sindaco spetta l'indennità prevista dalla normativa statale.

2. Ai Vicepresidenti che non rivestono la carica di Sindaco spetta un'indennità non superiore ad euro 500,00 mensili.

3. Agli altri componenti la Giunta comunitaria non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante come Sindaci dei rispettivi Comuni.

Art. 15

(Statuto e regolamenti)

1. Identico

a) **identica**

b) **identica**

c) **identica**

d) **soppressa**

e) le forme di partecipazione popolare e di accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. Lo statuto è approvato dal Consiglio comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti o in seconda votazione a maggioranza degli stessi.

3. Lo statuto è affisso per trenta giorni all'albo pretorio della Comunità montana e dei Comuni appartenenti alla Comunità montana medesima ed entra in vigore trascorsi trenta giorni dall'affissione. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed inserito nella rete telematica delle Comunità montane.

4. Ciascuna Comunità montana adotta uno o più regolamenti per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dello statuto, dei principi stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 16

(Organismi di controllo)

1. Nelle Comunità montane, singole o associate, operano un revisore dei conti e gli organi di controllo interno di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 17

(Deliberazione programmatica)

1. Le Comunità montane approvano, con le modalità stabilite dallo statuto, una deliberazione programmatica contenente gli obiettivi di sviluppo e gli interventi da realizzare nell'ambito territoriale di riferimento.

2. La deliberazione programmatica, ai soli fini informativi, è trasmessa alla Regione e alle Province interessate entro trenta giorni dall'approvazione.

Art. 18

(Fondo per la montagna)

1. È istituito nel bilancio regionale il fondo per la montagna nel quale confluiscono:

e) **identica**

2. Identico

3. Identico

4. Identico

Art. 16

(Organismi di controllo)

1. Nelle Comunità montane ~~single o associate~~; operano un revisore dei conti e gli organi di controllo interno di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

1 bis. Più Comunità montane possono avvalersi di un medesimo revisore e di un unico organo di controllo interno di cui al d.lgs. 286/1999 stipulando apposite convenzioni.

Art. 17

(Deliberazione programmatica)

Identico

Art. 18

(Fondo per la montagna)

1. Identico

- a) le risorse statali relative al fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 97/1994;
- b) le risorse regionali;
- c) le risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione europea.

2. Una quota del fondo è assegnata alla delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN), quale contributo alle spese per il funzionamento e la realizzazione di studi e iniziative a sostegno degli enti locali della montagna.

3. Le risorse di cui al comma 1, ad eccezione di quelle provenienti dall'Unione europea, sono ripartite tra le Comunità montane per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge:

- a) per il 50 per cento in proporzione diretta all'estensione del territorio, al numero dei Comuni associati e alla popolazione residente, con limitazione a 10.000 abitanti per ogni singolo comune;
- b) per il 50 per cento in proporzione inversa alla densità demografica e al reddito medio pro-capite provinciale.

CAPO II

Esercizio associato di funzioni e servizi

Art. 19

(Esercizio associato)

1. La Regione promuove le fusioni di Comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con specifico riguardo per i Comuni di minore dimensione demografica e fornendo agli enti interessati il necessario supporto tecnico ed amministrativo.

2. Sono considerati di minore dimensione demografica i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Art. 20

(Fondo per l'esercizio associato di funzioni comunali)

1. La Regione, al fine di incentivare le fusioni e l'esercizio associato di funzioni e servizi, istitu-

2. *Soppresso*

3. *Identico*

3 bis. Ai fini del riparto delle risorse ai sensi del comma 3, la popolazione residente e la densità demografica di ogni singolo Comune sono considerate nel limite di:

- a) 10.000 abitanti, per i Comuni di cui all'articolo 3, comma 2;
- b) 3.000 abitanti, per i Comuni di cui all'articolo 3, comma 3.

CAPO II

Esercizio associato di funzioni e servizi

Art. 19

(Esercizio associato)

Identico

Art. 20

(Fondo per l'esercizio associato di funzioni comunali)

1. *Identico*

isce il fondo per la gestione associata mediante il quale concede contributi per:

- a) le fusioni di Comuni;
- b) le Comunità montane e le Unioni dei Comuni.

2. La Regione concede altresì contributi alle Comunità montane che si associano con altri soggetti pubblici e privati per promuovere la costituzione di agenzie per lo sviluppo e la riqualificazione delle aree montane.

3. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente e del CAL, stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenendo conto in particolare del costo dei servizi associati e della popolazione servita.

4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, determina la quota dei contributi da destinare alle Comunità montane e quella da destinare alle Unioni dei Comuni, entrambe distinte tra spese correnti e investimenti.

5. I contributi sono concessi anche nel caso in cui la funzione o il servizio sia gestito in forma associata per conto di parte dei Comuni compresi nella Comunità montana o nell'Unione dei Comuni o per conto di Comuni non associati.

6. Alle Unioni dei Comuni composte da meno di quattro Comuni non sono concessi contributi a carico del bilancio regionale.

7. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi regionali assegnati alle Comunità montane per l'esercizio associato della stessa funzione o servizio.

2. Identico

3. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente e del CAL, stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1, ~~tenendo conto in particolare del costo dei servizi associati e della popolazione servita.~~ **sulla base delle priorità stabilite dal programma di riordino territoriale indicato all'articolo 20 bis.**

4. Identico

5. Identico

6. Soppresso

7. Soppresso

Art. 20 bis

(Programma di riordino territoriale)

1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il parere del CAL, approva il programma di riordino territoriale.

2. Il programma di riordino territoriale è aggiornato con cadenza almeno triennale con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.

3. Il programma di riordino territoriale contiene:

- a) gli indici generali di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione della funzione o del servizio in modo efficiente, efficace ed economico;
- b) la ricognizione degli ambiti territoriali per

CAPO III
Disposizioni finali e transitorie

Art. 21
(Norme finali e transitorie)

1. Le Comunità montane di cui alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane), sono soppresse dalla data di insediamento dei Consigli comunitari di cui all'articolo 11. Fino a tale data continuano ad essere regolate dalle disposizioni delle leggi regionali abrogate dall'articolo 23.

2. Alle Comunità montane soppresse succedono:

- a) le Comunità montane costituite ai sensi della presente legge nel caso che gli ambiti territoriali di queste siano ricompresi in tutto o in parte negli ambiti delle Comunità montane soppresse;
- b) le Unioni dei Comuni costituite tra i Comuni ricadenti all'interno degli ambiti territoriali delle soppresse Comunità montane;
- c) i Comuni ricompresi negli ambiti delle Comunità montane soppresse.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Comunità montane costituite ai sensi della l.r. 12/1995 effettuano la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti. Qualora i Presidenti non provvedano entro il termine, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta.

4. La Giunta regionale disciplina i rapporti successori secondo quanto stabilito al comma 2, con particolare riguardo ai rapporti finanziari e amministrativi e ai rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalla successione di cui al comma 2, lettere b) e c), la Regione riserva una quota dei contributi di cui all'articolo 20:

- la gestione associata intercomunale di funzioni e servizi;
- c) la determinazione delle priorità di finanziamento nel rispetto di quanto previsto ai commi 5, 5 bis e 5 ter dell'articolo 21.

CAPO III
Disposizioni finali e transitorie

Art. 21
(Norme finali e transitorie)

1. *Identico*

2. *Identico*

a) *identica*

b) le Unioni dei Comuni costituite tra i Comuni ricadenti **in tutto o in parte** all'interno degli ambiti territoriali delle soppresse Comunità montane;

c) *identica*

3. *Identico*

4. ~~La Giunta regionale~~ **L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale**, disciplina i rapporti successori secondo quanto stabilito al comma 2, con particolare riguardo ai rapporti finanziari e amministrativi e ai rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4 bis. L'atto di cui al comma 4 è proposto, per la parte relativa ai rapporti di lavoro, dalla Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

5. *Identico*

- a) alle Unioni dei Comuni costituite tra i Comuni ricadenti all'interno degli ambiti territoriali delle soppresse Comunità montane;
- b) alle Comunità montane, alle Unioni dei Comuni e ai Comuni che si fanno carico degli oneri relativi al personale a tempo indeterminato delle Comunità montane soppresse e non ricostituite.

6. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità relative al funzionamento dell'assemblea di cui all'articolo 10, nonché al procedimento per l'elezione del Consiglio comunitario e del Presidente della Comunità montana.

7. In sede di prima applicazione, gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono definiti nell'allegato A.

a) *identica*

- b) alle Comunità montane, alle Unioni dei Comuni e ai Comuni che si fanno carico degli oneri relativi al personale ~~a tempo indeterminato~~ **in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge** delle Comunità montane soppresse e non ricostituite.

5 bis. Al fine di favorire il mantenimento delle gestioni associate dei servizi, la Regione riserva altresì una quota del fondo di cui all'articolo 20 alle Unioni dei Comuni appartenenti a Comunità montane soppresse il cui territorio non è compreso nemmeno parzialmente nell'allegato A.

5 ter. La Regione sostiene con il fondo di cui all'articolo 20 e con ulteriori risorse individuate con legge finanziaria regionale, progetti sperimentali di aggregazione sub provinciale di Comuni montani e parzialmente montani non compresi nell'allegato A per la promozione dello sviluppo di aree svantaggiate.

6. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità relative al funzionamento dell'assemblea di cui all'articolo 10, nonché al procedimento per l'elezione del Consiglio comunitario, del Presidente e dei Vicepresidenti della Comunità montana.

7. Identico

7 bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni ricompresi negli ambiti individuati nell'allegato A possono comunicare all'Assemblea legislativa regionale la volontà di non partecipare alla costituzione della relativa Comunità montana. Entro i sessanta giorni successivi, l'Assemblea legislativa regionale può rideterminare, ove necessario, l'ambito di riferimento con le modalità di cui all'articolo 3.

7 ter. Fino all'entrata in vigore della legge statale cui compete determinare il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo e Talamello dalla regione Marche per la loro aggregazione alla regione Emilia Romagna ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, la Comunità montana Montefeltro "B" costituita ai sensi della l.r. 12/1995, non viene soppressa ed i Comuni ivi compresi non rientrano nell'ambito territoriale 2 definito nell'allegato A.

8. Il personale assegnato a qualsiasi titolo dalla Regione e in servizio presso le Comunità montane alla data del 1° gennaio 2008, su richiesta della medesima Comunità montana e previo consenso del dipendente interessato, rimane presso l'ente con oneri a carico della Regione per la parte relativa al trattamento economico di base.

9. La legge finanziaria regionale stabilisce la quota degli stanziamenti previsti dalla normativa regionale in materia di politiche giovanili da destinare agli interventi realizzati nel territorio delle Comunità montane.

10. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 46, comma 4, della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), è assegnata alle Comunità montane per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

11. Per la gestione del demanio forestale regionale, le risorse del bilancio regionale sono ripartite tra le Comunità montane in proporzione alla superficie di demanio gestita.

12. Per le funzioni in materia forestale previste dalla l.r. 6/2005 e per quelle relative agli usi civici, le risorse sono ripartite annualmente tra le Comunità montane in proporzione al numero dei procedimenti amministrativi espletati nell'anno precedente.

13. Le risorse del fondo per la montagna iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2008 continuano ad essere gestite ai sensi delle disposizioni abrogate dall'articolo 23.

14. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

15. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano alle Comunità montane le norme statali in materia di enti locali, in quanto compatibili.

Art. 22
(Norme finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le risorse dei fondi di cui agli articoli 18 e 20.

8. Identico

9. La legge finanziaria regionale stabilisce una quota non inferiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla normativa regionale in materia di politiche giovanili, da destinare a progetti mirati da realizzare nel territorio delle Comunità montane e aggregazioni di Comuni di cui ai commi 5 bis e 5 ter.

10. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 46, comma 4, della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), è assegnata alle Comunità montane **e aggregazioni di Comuni di cui ai commi 5 bis e 5 ter** per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

11. Per la gestione del demanio forestale regionale, le risorse del bilancio regionale sono ripartite tra le Comunità montane **e aggregazioni di Comuni di cui ai commi 5 bis e 5 ter** in proporzione alla superficie di demanio gestita.

12. Per le funzioni in materia forestale previste dalla l.r. 6/2005 e per quelle relative agli usi civici, le risorse sono ripartite annualmente tra le Comunità montane **e aggregazioni di Comuni di cui ai commi 5 bis e 5 ter** in proporzione al numero dei procedimenti amministrativi espletati nell'anno precedente.

13. Identico

14. Identico

15. Identico

15 bis. La proposta di atto di cui all'articolo 20 bis è presentata dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22
(Norme finanziarie)

Identico

2. L'entità della quota dei fondi di cui al comma 1 è determinata annualmente con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali, comunitarie o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall'anno 2009, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nelle seguenti Unità previsionali di base (UPB):

- a) 1.06.03: Fondo per le Comunità montane - corrente;
- b) 1.06.04: Fondo per le Comunità montane - investimento;
- c) 1.06.07: Fondo per la gestione associata - corrente;
- d) 1.06.08: Fondo per la gestione associata - investimento.

Art. 23
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane);
- b) la l.r. 28 dicembre 1995, n. 66 (Norme provvisorie per il finanziamento delle Comunità montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12);
- c) la l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12);
- d) la l.r. 4 febbraio 2003, n. 2 (Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi);
- e) l'articolo 22 della l.r. 11 marzo 2003, n. 3 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2003);
- f) il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale);
- g) l'articolo 22 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005);
- h) le lettere d) e cc) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali).

Art. 24
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 23
(Abrogazioni)

Identico

Art. 24
(Dichiarazione d'urgenza)

Identico

(modificato dalla Commissione) Allegato A**Individuazione degli ambiti territoriali**

(articolo 21, comma 7)

AMBITO	COMUNI	N. COMUNI
Ambito 1	Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo, Talamello	7
Ambito 2	Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Carpegna, Fermignano, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Monte Grimano Terme, Peglio, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Urbania, Urbino	22
Ambito 3	Acqualagna, Apecchio, Cantiano, Cagli, Fossombrone , Fratte Rosa , Frontone, Pergola , Piobbico, San Lorenzo in Campo , Serra Sant'Abbondio	14 7
Ambito 4	Arcevia, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Fabriano, Genga, Mergo, Rosora , Sassoferrato, Serra San Quirico, Staffolo	9 10
Ambito 5	Apiro, Castelraimondo, Cingoli, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Sefro, Treia	12
Ambito 6	Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castel Sant'Angelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso	13
Ambito 7	Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno , Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino	14 15
Ambito 8	Amandola, Comunanza, Force , Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montemonaco, Retella , Santa Vittoria in Matenano, Smerillo	14 9
Ambito 9	Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Appignano del Tronto , Castignano, Force , Montegalgo, Palmiano, Roccafluvione, Rotella , Venarotta	7 10

N.B. Le aggiunte della Commissione rispetto al testo proposto dalla Giunta sono evidenziate in grassetto.

Proposta di legge n. 195**Art. 1**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 12/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle comunità montane), è sostituito dai seguenti:

“1. I comuni che non rispondono alle caratteristiche previste dal comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così come modificato dall'articolo 16, comma 1, del disegno di legge finanziaria 2008, cessano di appartenere alla comunità montana, a far data dell'entrata in vigore della stessa. Alla medesima data sono soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nel periodo precedente, risultano costituite da meno di tre comuni.

1 bis. Alla data di entrata in vigore del disegno di legge finanziaria 2008, è istituita una nuova comunità montana denominata “Comunità montana della Provincia di Pesaro e Urbino” nella quale confluiscono i comuni montani di: Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Serra Sant'Abbondio, Frontone, Casteldelci, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, Carpegna, Montecopio, Pietrarubbia, Apecchio, Cantiano, Piobbico.

1 ter. I poteri degli organi delle comunità montane soppresse sono prorogati per sessanta giorni, ai soli fini di assumere le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e le altre determinazioni conseguenti alla soppressione, senza corresponsione di indennità. Decorso il predetto termine, le determinazioni sono assunte dal Presidente della Regione, sentiti i comuni interessati.

1 quater. I comuni che componevano le comunità montane succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana soppressa, nel rispetto dei principi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti obbligatori. Negli altri casi, sempre con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei componenti degli organi della comunità montana si riduce in modo corrispondente al numero dei comuni che cessano di farne parte.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 12/1995)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/1995, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Lo statuto stabilisce che la giunta sia composta dai sindaci dei comuni ricompresi nel-

l'ambito comunitario in numero non superiore ad un terzo dei componenti l'assemblea.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 12/1995)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 12/1995, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le funzioni di presidente sono svolte a rotazione da uno dei membri della giunta comunitaria secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di ciascuna comunità montana.”.

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 14 bis alla l.r. 12/1995)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 12/1995, è inserito il seguente:

“Art. 14 bis - (Indennità e rimborso spese)

1. Al presidente, ai membri della giunta e del consiglio comunitario è corrisposta esclusivamente un'indennità di presenza nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.”.

Proposta di legge n. 239**CAPO I
Principi generali****Art. 1**

*(Riferimento ai principi costituzionali,
al t.u.e.l. ed allo Statuto)*

1. In attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione, la presente legge promuove il riordino istituzionale delle Comunità montane, enti locali strategici per promuovere le politiche a favore della montagna marchigiana.

2. Nell'ordinamento regionale sono accolti i principi concernenti direttamente o indirettamente le Comunità montane contenuti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 36, comma 5, dello Statuto regionale, valorizza il ruolo delle Comunità montane nel quadro più ampio di una valorizzazione delle zone montane come esplicitato all'articolo 4, comma 7, laddove esso recita "la Regione riconosce la specificità del territorio montano e delle aree interne. Promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita".

Art. 2

(Natura e ruolo)

1. Le Comunità montane sono enti locali sovracomunali costituiti tra Comuni così come individuati all'articolo 3, appartenenti di norma alla stessa provincia. Ad esse si applicano, giusta articolo 28, comma 7, del d.lgs. 267/2000, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, in quanto compatibili e non definiti dalla presente legge.

2. Esse promuovono, programmano e attuano le politiche a favore della popolazione e del territorio montano, raccordandosi con i Comuni membri a livello strategico, organizzativo e gestionale dei servizi.

**CAPO II
Assetto territoriale e funzionale****Art. 3**

(Ambiti territoriali ottimali)

1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità montane sulla base degli indica-

tori fisico-geografici, demografici e socio economici previsti nel comma 18 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), fissati al presente articolo.

2. Per la costituzione di una Comunità montana occorrono almeno cinque Comuni.

3. Possono essere associati in una Comunità montana, in primo luogo, i Comuni il cui territorio al di sopra dei 400 m s.l.m. non sia inferiore al 30 per cento del territorio complessivo.

4. Possono altresì essere associati in una Comunità montana i Comuni che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano contermini con altri Comuni montani della stessa provincia;
- b) abbiano un territorio al di sopra dei 400 m s.l.m. non inferiore al 15 per cento (con approssimazione dell'1 per cento) del territorio complessivo;
- c) siano omogenei ai restanti Comuni dell'ambito territoriale;
- d) abbiano una popolazione non superiore ai 9.000 abitanti (Censimento ISTAT 2001).

5. Possono inoltre essere associati in una Comunità montana i Comuni con popolazione inferiore a 4.000 abitanti (Censimento ISTAT 2001) che siano contermini ed omogenei ai restanti Comuni dell'ambito territoriale ed abbiano un reddito medio pro-capite inferiore alla media regionale o un indice di densità demografica inferiore alla media regionale.

6. Al fine della quantificazione dei benefici economici a favore delle zone montane, i Comuni di cui al comma 3, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, vengono computati come Comuni con popolazione pari al 50 per cento di quella reale e comunque con un limite minimo di 10.000 abitanti.

7. I Comuni esclusi dagli ambiti territoriali non beneficiano delle provvidenze a favore delle zone montane erogati su fondi specifici regionali.

8. Tenendo conto degli assetti preesistenti, gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono definiti in modo da consentire in maniera ottimale l'attivazione delle politiche a favore della montagna, l'esercizio delle deleghe di funzioni regionali e provinciali, nonché un efficiente esercizio associato del maggior numero possibile di funzioni e servizi comunali.

9. I Comuni associati in una Comunità montana non possono far parte contemporaneamente di una Unione di Comuni.

10. I Comuni non più appartenenti ad una preesistente Comunità montana a seguito del riordino dell'assetto istituzionale degli enti montani derivante dalla presente legge continuano, a richiesta, a gestire in forma associata i servizi

comunali, con il sostegno della Regione, mediante convenzione con la Comunità montana subentrante, la quale, a tal fine, eserciterà le funzioni di Unione di Comuni per i territori interessati.

Art. 4

(Assetto funzionale)

1. Le Comunità montane sono titolari di funzioni proprie direttamente attribuite dalle leggi statali e regionali e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Costituiscono l'ambito ottimale per l'esercizio di funzioni delegate dai Comuni membri e dalla provincia. Ad esse possono essere attribuite, con legge regionale, specifiche funzioni nell'ambito delle seguenti materie:

- a) artigianato locale;
- b) attività produttive;
- c) energie alternative;
- d) catasto;
- e) agricoltura, forestazione e bonifica montana;
- f) fiere, mercati e commercio;
- g) risorse idriche e difesa del suolo;
- h) urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente;
- i) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione del ciclo dei rifiuti;
- l) gestione aree protette;
- m) opere pubbliche e viabilità intercomunale;
- n) trasporto intercomunale;
- o) servizi sociali;
- p) formazione professionale;
- q) beni e attività culturali;
- r) sport e turismo;
- s) polizia locale.

3. Alle Comunità montane spettano l'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni membri e l'esercizio associato di funzioni e servizi regionali e provinciali delegati o attribuiti ai Comuni.

4. Le Comunità montane esercitano le funzioni di pronto intervento e lotta attiva agli incendi boschivi, di controllo e bonifica delle aree boscate percorse dal fuoco e di forestazione, anche nei territori dei Comuni non ricompresi nelle Comunità montane su delega.

5. Le Comunità montane costituiscono l'ambito di esercizio associato delle funzioni operative di protezione civile.

6. Le Comunità montane esercitano nei comprensori di bonifica, ove non sono istituiti ed operanti consorzi di bonifica, le relative funzioni.

Art. 5

(Procedura per la costituzione delle Comunità montane)

1. La Regione individua nel numero di dieci il numero delle Comunità montane che si possono costituire nelle Marche, tenendo conto della seguente articolazione massima per provincia, sulla base dei Comuni eligibili aventi i requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della presente legge:

- a) n. 4 Provincia di Pesaro e Urbino: n. 38 Comuni eligibili;
- b) n. 3 Provincia di Macerata: n. 38 Comuni eligibili;
- c) n. 1 Provincia di Ancona: n. 10 Comuni eligibili;
- d) n. 2 Provincia di Ascoli Piceno: n. 18 Comuni eligibili.

2. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, presentano proposte per l'adesione alla Comunità montana.

3. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, approva con delibera la definitiva delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, sulla base della quale nei successivi trenta giorni il Presidente della Giunta regionale emana i singoli decreti di costituzione delle Comunità montane.

CAPO III**Autonomia normativa****Art. 6**

(Statuto e regolamenti)

1. Ciascuna Comunità montana ha uno statuto che, nel rispetto della presente legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e determina fra l'altro:

- a) la denominazione e la sede;
- b) le competenze degli organi e le norme per il loro funzionamento;
- c) il numero dei componenti della Giunta comunitaria;
- d) l'eventuale nomina ad assessore di cittadini facenti parte dei consigli comunali dei comuni membri;
- e) il numero dei componenti del Consiglio comunitario nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9;
- f) le modalità di elezione del Consiglio comunitario nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9;
- g) l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza, i modi di sostituzione dei consiglieri, della giunta e dei suoi componenti;

- h) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del Consiglio comunitario e dei Comuni partecipanti;
- i) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l) le forme della collaborazione fra Comunità montane, con i Comuni e la Provincia e gli altri enti operanti nel territorio;
- m) le forme di partecipazione dei Comuni alle attività della Comunità montana;
- n) le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- o) i criteri e le modalità per la partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità.

2. Ciascuna Comunità montana adotta regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dello statuto e dei principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle province e dei comuni).

Art. 7

(Approvazione dello statuto)

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche dello statuto.

2. Le Comunità montane assicurano la partecipazione dei Comuni interessati alla formazione dello statuto.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, depositato presso la segreteria della Comunità ed affisso all'albo pretorio dei Comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi.

4. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

CAPO IV **Assetto strutturale**

Art. 8

(Organi della Comunità montana)

1. Gli organi della Comunità montana sono il Consiglio comunitario, il Presidente, la Giunta esecutiva.

2. Spetta allo statuto definire le attribuzioni degli organi della Comunità montana.

3. La Conferenza dei Sindaci costituisce organismo permanente di consultazione e di raccordo in ordine alle problematiche di particolare rilevanza amministrativa ed esprime parere vincolante ed obbligatorio sugli atti di programmazione dei servizi delegati dai Comuni e gestiti in forma associata.

Art. 9

(Consiglio comunitario e Presidente)

1. Il Consiglio comunitario, organo rappresentativo della Comunità montana, dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente, che lo presiede, e da un numero massimo di consiglieri determinato in base al numero dei consiglieri attribuiti ad un Comune con popolazione equivalente a quella complessiva della Comunità montana, comunque mai al disotto del numero dei Comuni che compongono la Comunità montana e che devono essere comunque tutti rappresentati.

2. I consiglieri comunitari ed il Presidente sono eletti congiuntamente dall'assemblea dei consiglieri in carica dei Comuni associati col sistema maggioritario e con voto limitato a un solo consigliere, con un sistema elettivo che deve comunque garantire la rappresentanza di tutti i Comuni della Comunità montana.

3. Per stabilire la popolazione della Comunità montana si fa riferimento al Censimento ISTAT 2001.

Art. 10

(Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è nominata dal Presidente nel rispetto della normativa vigente ed è composta dal Presidente stesso e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, da contenere tra un minimo di due ed un massimo di quattro, in relazione al numero complessivo della popolazione.

Art. 11

(Indennità agli amministratori)

1. Le indennità spettanti agli amministratori delle Comunità montane sono commisurate a quelle di un Comune avente popolazione pari al 50 per cento della popolazione complessiva della Comunità montana e comunque in misura non inferiore a 10.000 abitanti.

Art. 12*(Ordinamento degli uffici e dei servizi)*

1. La Comunità montana disciplina, con proprio regolamento ed in conformità allo Statuto, in applicazione del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del titolo IV del d.lgs. 267/2000, delle altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di quelle contenute nella presente legge, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di funzionalità e responsabilità.

CAPO V

Risorse finanziarie**Art. 13***(Finanziamento delle Comunità montane)*

1. La Regione concorre ordinariamente al finanziamento delle Comunità montane attraverso:

- a) il fondo per spese di funzionamento in misura non inferiore alla decurtazione del fondo ordinario statale operata in attuazione della legge 244/2007, articolo 2, comma 16;
- b) il fondo regionale per la montagna;
- c) il fondo per l'esercizio associato di funzioni;
- d) il fondo per la gestione di funzioni regionali attribuite;
- e) il fondo per l'attuazione di specifici programmi e progetti;
- f) i fondi specifici previsti da leggi regionali di settore.

Art. 14*(Criteri di ripartizione dei finanziamenti)*

1. I finanziamenti, sia quelli per il funzionamento che quelli per gli investimenti, attribuiti direttamente o indirettamente, non finalizzati alla realizzazione di specifici progetti, sono ripartiti alle Comunità montane tenendo conto dei seguenti criteri, garantendo comunque nell'ambito dei fondi di funzionamento, una quota fissa per gli oneri gestionali:

- a) in rapporto inversamente proporzionale alla densità demografica;
- b) in rapporto proporzionale alla popolazione residente;
- c) in rapporto proporzionale alla estensione del territorio;
- d) in rapporto proporzionale al numero dei Comuni membri;

e) in rapporto inversamente proporzionale al reddito medio pro-capite provinciale.

2. Le percentuali di riparto dei fondi suddetti verranno definite con successivo atto della Giunta regionale, previa intesa con l'UNCEM regionale.

CAPO VI

Programmazione e cooperazione

Art. 15

(Metodo ed obiettivi della programmazione e cooperazione interistituzionale)

1. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali la Comunità montana assume il metodo e gli strumenti della programmazione ed il metodo della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della Comunità montana è mirata a:

- a) consentire ai Comuni membri di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
- b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
- c) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti l'ambito territoriale;
- d) armonizzare l'azione della Comunità montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
- e) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
- f) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

- a) la cooperazione coi Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi di raccordo anche telematici;
- b) la programmazione dovrà tendere ad innovare rispetto alle tendenze spontanee, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a verificare i risultati.

Art. 16

(Documenti programmatici)

1. Oltre ai documenti della programmazione disciplinati dall'ordinamento contabile e quelli previsti dalle leggi di settore, le Comunità monta-

ne adottano, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

- a) piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- b) programma annuale operativo di attuazione.

Art. 17

*(Piano pluriennale
di sviluppo socio-economico)*

1. Le Comunità montane adottano il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale e provvedono agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dallo statuto tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti l'ambito territoriale di riferimento.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della Comunità montana.

Art. 18

*(Articolazione del piano pluriennale
di sviluppo socio-economico)*

1. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e in particolare dall'articolo 7 della legge sulla montagna 31 gennaio 1994, n. 97, il piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione delle funzioni e dei servizi con particolare riferimento a quelli dei Comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano provinciale di coordinamento.

2. Su proposta della Giunta esecutiva, sentita obbligatoriamente la Conferenza dei Sindaci, il piano è approvato definitivamente dal Consiglio comunitario della Comunità montana e trasmesso alla Provincia nei trenta giorni successivi alla sua approvazione.

Art. 19

*(Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni
da gestire in forma associata)*

1. Una speciale sezione riguardante le funzioni e i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la Comunità montana effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri facendo normalmente riferimento alla classificazione dei bilanci comunali, per valutare

l'idoneità delle forme di gestione adottate con riguardo all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.

3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità montana promuove di concerto con i Comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

4. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 20

(Programmi annuali operativi di attuazione)

1. Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione, approvati dal Consiglio comunitario, contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio sulla base delle risorse anche finanziarie disponibili.

Art. 21

(Servizi pubblici)

1. Compatibilmente con le caratteristiche dei servizi, le Comunità montane organizzano e gestiscono i servizi pubblici con modalità gestionali che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

Art. 22

(Rapporti con altri enti e organismi pubblici)

1. Le Comunità montane promuovono forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti più adeguati.

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

(Disposizioni per assicurare la continuità dell'azione amministrativa)

1. Le Comunità montane costituite ai sensi dell'articolo 5 della presente legge subentrano

nei rapporti attivi e passivi alle Comunità montane preesistenti, assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data del 1° gennaio 2008, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 244/2007.

2. Nel caso di soppressione di una o più Comunità montane, la Giunta regionale con la deliberazione con la quale delimita gli ambiti territoriali delle nuove Comunità montane, nomina il Presidente uscente quale commissario liquidatore con l'incarico di provvedere alla gestione stralcio dell'ente soppresso, alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dello stesso, ed alla definizione dei rapporti giuridici e dei rapporti di lavoro in atto, applicando i principi della solidarietà attiva e passiva, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 244/2007.

3. Qualora una Comunità montana venisse soppressa a seguito del riordino territoriale degli enti montani derivante dalla presente legge, la Regione provvederà a sostenere la costituzione, in quel bacino territoriale, di una o più Unioni di Comuni che continuino ad esercitare in quei territori la gestione associata dei servizi comunali già precedentemente svolta dalla Comunità montana ed altri che le amministrazioni intendano conferirle, in modo da mantenere l'esercizio associato delle funzioni assegnate.

4. Per le Comunità montane che subiscono variazioni territoriali, la prima convocazione del Consiglio comunitario, dopo l'entrata in vigore della presente legge, viene effettuata dal Sindaco del Comune con maggiore popolazione della Comunità montana, entro trenta giorni dal suo insediamento.

Art. 24 *(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

.....
.....

Art. 25 *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore, previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a decorrere dal 1° luglio 2009.

Proposta di legge n. 242**CAPO I
Principi generali****Art. 1**

*(Riferimento ai principi costituzionali,
al t.u.e.l. ed allo Statuto)*

1. In attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione, la presente legge promuove il riordino istituzionale delle Comunità montane, enti locali, strategici per promuovere le politiche a favore della montagna marchigiana.

2. Nell'ordinamento regionale sono accolti i principi concernenti direttamente o indirettamente le Comunità montane contenuti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 36, comma 5, dello Statuto regionale, valorizza il ruolo delle Comunità montane nel quadro più ampio di una valorizzazione delle zone montane come esplicitato all'articolo 4, comma 7, laddove esso recita "la Regione riconosce la specificità del territorio montano e delle aree interne. Promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita".

Art. 2

(Natura e ruolo)

1. Le Comunità montane sono enti locali sovracomunali costituiti tra Comuni così come individuati all'articolo 3, appartenenti di norma alla stessa provincia. Ad esse si applicano, giusta articolo 28, comma 7, del d.lgs. 267/2000, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, in quanto compatibili e non definiti dalla presente legge.

2. Esse promuovono, programmano e attuano le politiche a favore della popolazione e del territorio montano, raccordandosi con i Comuni membri a livello strategico, organizzativo e gestionale dei servizi.

**CAPO II
Assetto territoriale e funzionale****Art. 3**

(Ambiti territoriali ottimali)

1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità montane sulla base degli indica-

tori fisico-geografici, demografici e socio economici previsti nel comma 18 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), fissati al presente articolo.

2. Per la costituzione di una Comunità montana occorrono almeno cinque Comuni.

3. Possono essere associati in una Comunità montana, in primo luogo, i Comuni il cui territorio al di sopra dei 400 m s.l.m. non sia inferiore al 30 per cento del territorio complessivo.

4. Possono altresì essere associati in una Comunità montana i Comuni che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano contermini con altri Comuni montani della stessa provincia;
- b) abbiano un territorio al di sopra dei 400 m s.l.m. non inferiore al 15 per cento (con approssimazione dell'1 per cento) del territorio complessivo;
- c) siano omogenei ai restanti Comuni dell'ambito territoriale;
- d) abbiano una popolazione non superiore ai 9.000 abitanti (Censimento ISTAT 2001).

5. Possono inoltre essere associati in una Comunità montana i Comuni con popolazione inferiore a 4.000 abitanti (Censimento ISTAT 2001) che siano contermini ed omogenei ai restanti Comuni dell'ambito territoriale ed abbiano un reddito medio pro-capite inferiore alla media regionale o un indice di densità demografica inferiore alla media regionale.

6. Al fine della quantificazione dei benefici economici a favore delle zone montane, i Comuni di cui al comma 3, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, vengono computati come Comuni con popolazione pari al 50 per cento di quella reale e comunque con un limite minimo di 10.000 abitanti.

7. I Comuni esclusi dagli ambiti territoriali non beneficiano delle provvidenze a favore delle zone montane erogati su fondi specifici regionali.

8. Tenendo conto degli assetti preesistenti, gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono definiti in modo da consentire in maniera ottimale l'attivazione delle politiche a favore della montagna, l'esercizio delle deleghe di funzione regionali e provinciali, nonché un efficiente esercizio associato del maggior numero possibile di funzioni e servizi comunali.

9. I Comuni associati in una Comunità montana non possono far parte contemporaneamente di una Unione di Comuni.

10. I Comuni non più appartenenti ad una preesistente Comunità montana a seguito del riordino dell'assetto istituzionale degli enti montani derivante dalla presente legge continuano, a

richiesta, a gestire in forma associata i servizi comunali, con il sostegno della Regione, mediante convenzione con la Comunità montana subentrante, la quale, a tal fine, eserciterà le funzioni di Unione di Comuni per i territori interessati.

Art. 4

(Assetto funzionale)

1. Le Comunità montane sono titolari di funzioni proprie direttamente attribuite dalle leggi statali e regionali e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Costituiscono l'ambito ottimale per l'esercizio di funzioni delegate dai Comuni membri e dalla provincia. Ad esse possono essere attribuite, con legge regionale, specifiche funzioni nell'ambito delle seguenti materie:

- a) artigianato locale;
- b) attività produttive;
- c) energie alternative;
- d) catasto;
- e) agricoltura, forestazione e bonifica montana;
- f) fiere, mercati e commercio;
- g) risorse idriche e difesa del suolo;
- h) urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente;
- i) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione del ciclo dei rifiuti;
- l) gestione aree protette;
- m) opere pubbliche e viabilità intercomunale;
- n) trasporto intercomunale;
- o) servizi sociali;
- p) formazione professionale;
- q) beni e attività culturali;
- r) sport e turismo;
- s) polizia locale.

3. Alle Comunità montane spettano l'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni membri e l'esercizio associato di funzioni e servizi regionali e provinciali delegati o attribuiti ai Comuni.

4. Le Comunità montane esercitano le funzioni di pronto intervento e lotta attiva agli incendi boschivi, di controllo e bonifica delle aree boscate percorse dal fuoco e di forestazione, anche nei territori dei Comuni non ricompresi nelle Comunità montane su delega.

5. Le Comunità montane costituiscono l'ambito di esercizio associato delle funzioni operative di protezione civile.

6. Le Comunità montane esercitano nei comprensori di bonifica, ove non sono istituiti ed operanti consorzi di bonifica, le relative funzioni.

Art. 5

(Procedura per la costituzione delle Comunità montane)

1. La Regione individua nel numero di dieci il numero delle Comunità montane che si possono costituire nelle Marche, tenendo conto della seguente articolazione massima per provincia, sulla base dei Comuni eligibili aventi i requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della presente legge:

- a) n. 4 Provincia di Pesaro e Urbino: n. 38 Comuni eligibili;
- b) n. 3 Provincia di Macerata: n. 38 Comuni eligibili;
- c) n. 1 Provincia di Ancona: n. 10 Comuni eligibili;
- d) n. 2 Provincia di Ascoli Piceno: n. 18 Comuni eligibili.

2. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, presentano proposte per l'adesione alla Comunità montana.

3. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, approva con delibera la definitiva delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, sulla base della quale nei successivi trenta giorni il Presidente della Giunta regionale emana i singoli decreti di costituzione delle Comunità montane.

CAPO III

Autonomia normativa**Art. 6**

(Statuto e regolamenti)

1. Ciascuna Comunità montana ha uno statuto che, nel rispetto della presente legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e determina fra l'altro:

- a) la denominazione e la sede;
- b) le competenze degli organi e le norme per il loro funzionamento;
- c) il numero dei componenti della Giunta comunitaria;
- d) l'eventuale nomina ad assessore di cittadini facenti parte dei consigli comunali dei comuni membri;
- e) il numero dei componenti del Consiglio comunitario nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9;
- f) le modalità di elezione del Consiglio comunitario nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9;
- g) l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza, i modi di sostituzione dei consiglieri, della giunta e dei suoi componenti;

- h) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del Consiglio comunitario e dei Comuni partecipanti;
- i) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l) le forme della collaborazione fra Comunità montane, con i Comuni e la Provincia e gli altri enti operanti nel territorio;
- m) le forme di partecipazione dei Comuni alle attività della Comunità montana;
- n) le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- o) i criteri e le modalità per la partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità.

2. Ciascuna Comunità montana adotta regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dello statuto e dei principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle province e dei comuni).

Art. 7

(Approvazione dello statuto)

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche dello statuto.

2. Le Comunità montane assicurano la partecipazione dei Comuni interessati alla formazione dello statuto.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, depositato presso la segreteria della Comunità ed affisso all'albo pretorio dei Comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi.

4. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

CAPO IV

Assetto strutturale

Art. 8

(Organi della Comunità montana)

1. Gli organi della Comunità montana sono il Consiglio comunitario, il Presidente, la Giunta esecutiva.

2. Spetta allo statuto definire le attribuzioni degli organi della Comunità montana.

3. La Conferenza dei Sindaci costituisce organismo permanente di consultazione e di raccordo in ordine alle problematiche di particolare rilevanza amministrativa ed esprime parere vincolante ed obbligatorio sugli atti di programmazione dei servizi delegati dai Comuni e gestiti in forma associata.

Art. 9

(Consiglio comunitario e Presidente)

1. Il Consiglio comunitario, organo rappresentativo della Comunità montana, dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente, che lo presiede, e da un numero massimo di consiglieri determinato in base al numero dei consiglieri attribuiti ad un Comune con popolazione equivalente a quella complessiva della Comunità montana, comunque mai al disotto del numero dei Comuni che compongono la Comunità montana e che devono essere comunque tutti rappresentati.

2. I consiglieri comunitari ed il Presidente sono eletti congiuntamente dall'assemblea dei consiglieri in carica dei Comuni associati col sistema maggioritario e con voto limitato a un solo consigliere, con un sistema elettivo che deve comunque garantire la rappresentanza di tutti i Comuni della Comunità montana.

3. Per stabilire la popolazione della Comunità montana si fa riferimento al Censimento ISTAT 2001.

Art. 10

(Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è nominata dal Presidente nel rispetto della normativa vigente ed è composta dal Presidente stesso e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, da contenere tra un minimo di due ed un massimo di quattro, in relazione al numero complessivo della popolazione.

Art. 11

(Indennità agli amministratori)

1. Le indennità spettanti agli amministratori delle Comunità montane sono commisurate a quelle di un Comune avente popolazione pari al 50 per cento della popolazione complessiva della Comunità montana e comunque in misura non inferiore a 10.000 abitanti.

Art. 12

(Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Comunità montana disciplina, con proprio regolamento ed in conformità allo Statuto, in applicazione del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del titolo IV del d.lgs. 267/2000, delle altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di quelle contenute nella presente legge, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di funzionalità e responsabilità.

CAPO V

Risorse finanziarie**Art. 13**

(Finanziamento delle Comunità montane)

1. La Regione concorre ordinariamente al finanziamento delle Comunità montane attraverso:

- a) il fondo per spese di funzionamento in misura non inferiore alla decurtazione del fondo ordinario statale operata in attuazione della legge 244/2007, articolo 2, comma 16;
- b) il fondo regionale per la montagna;
- c) il fondo per l'esercizio associato di funzioni;
- d) il fondo per la gestione di funzioni regionali attribuite;
- e) il fondo per l'attuazione di specifici programmi e progetti;
- f) i fondi specifici previsti da leggi regionali di settore.

Art. 14

(Criteri di ripartizione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti, sia quelli per il funzionamento che quelli per gli investimenti, attribuiti direttamente o indirettamente, non finalizzati alla realizzazione di specifici progetti, sono ripartiti alle Comunità montane tenendo conto dei seguenti criteri, garantendo comunque nell'ambito dei fondi di funzionamento, una quota fissa per gli oneri gestionali:

- a) in rapporto inversamente proporzionale alla densità demografica;
- b) in rapporto proporzionale alla popolazione residente;
- c) in rapporto proporzionale alla estensione del territorio;
- d) in rapporto proporzionale al numero dei Comuni membri;

e) in rapporto inversamente proporzionale al reddito medio pro-capite provinciale.

2. Le percentuali di riparto dei fondi suddetti verranno definite con successivo atto della Giunta regionale, previa intesa con l'UNCCEM regionale.

CAPO VI

Programmazione e cooperazione

Art. 15

(Metodo ed obiettivi della programmazione e cooperazione interistituzionale)

1. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali la Comunità montana assume il metodo e gli strumenti della programmazione ed il metodo della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della Comunità montana è mirata a:

- a) consentire ai Comuni membri di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
- b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
- c) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti l'ambito territoriale;
- d) armonizzare l'azione della Comunità montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
- e) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
- f) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

- a) la cooperazione coi Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi di raccordo anche telematici;
- b) la programmazione dovrà tendere ad innovare rispetto alle tendenze spontanee, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a verificare i risultati.

Art. 16

(Documenti programmatici)

1. Oltre ai documenti della programmazione disciplinati dall'ordinamento contabile e quelli pre-

visti dalle leggi di settore, le Comunità montane adottano, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

- a) piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- b) programma annuale operativo di attuazione.

Art. 17

*(Piano pluriennale
di sviluppo socio-economico)*

1. Le Comunità montane adottano il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale e provvedono agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dallo statuto tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti l'ambito territoriale di riferimento.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della Comunità montana.

Art. 18

*(Articolazione del piano pluriennale
di sviluppo socio-economico)*

1. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e in particolare dall'articolo 7 della legge sulla montagna 31 gennaio 1994, n. 97, il piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione delle funzioni e dei servizi con particolare riferimento a quelli dei Comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano provinciale di coordinamento.

2. Su proposta della Giunta esecutiva, sentita obbligatoriamente la Conferenza dei Sindaci, il piano è approvato definitivamente dal Consiglio comunitario della Comunità montana e trasmesso alla Provincia nei trenta giorni successivi alla sua approvazione.

Art. 19

*(Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni
da gestire in forma associata)*

1. Una speciale sezione riguardante le funzioni e i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la Comunità montana effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri facendo normalmente riferimento alla

classificazione dei bilanci comunali, per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con riguardo all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.

3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità montana promuove di concerto con i Comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

4. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 20

(Programmi annuali operativi di attuazione)

1. Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione, approvati dal Consiglio comunitario, contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio sulla base delle risorse anche finanziarie disponibili.

Art. 21

(Servizi pubblici)

1. Compatibilmente con le caratteristiche dei servizi, le Comunità montane organizzano e gestiscono i servizi pubblici con modalità gestionali che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

Art. 22

(Rapporti con altri enti e organismi pubblici)

1. Le Comunità montane promuovono forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti più adeguati.

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

(Disposizioni per assicurare la continuità dell'azione amministrativa)

1. Le Comunità montane costituite ai sensi dell'articolo 5 della presente legge subentrano

nei rapporti attivi e passivi alle Comunità montane preesistenti, assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data del 1° gennaio 2008, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 244/2007.

2. Nel caso di soppressione di una o più Comunità montane, la Giunta regionale con la deliberazione con la quale delimita gli ambiti territoriali delle nuove Comunità montane, nomina il Presidente uscente quale commissario liquidatore con l'incarico di provvedere alla gestione stralcio dell'ente soppresso, alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dello stesso, ed alla definizione dei rapporti giuridici e dei rapporti di lavoro in atto, applicando i principi della solidarietà attiva e passiva, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 244/2007.

3. Qualora una Comunità montana venisse soppressa a seguito del riordino territoriale degli enti montani derivante dalla presente legge, la Regione provvederà a sostenere la costituzione, in quel bacino territoriale, di una o più Unioni di Comuni che continuino ad esercitare in quei territori la gestione associata dei servizi comunali già precedentemente svolta dalla Comunità montana ed altri che le amministrazioni intendano conferirle, in modo da mantenere l'esercizio associato delle funzioni assegnate.

4. Per le Comunità montane che subiscono variazioni territoriali, la prima convocazione del Consiglio comunitario, dopo l'entrata in vigore della presente legge, viene effettuata dal Sindaco del Comune con maggiore popolazione della Comunità montana, entro trenta giorni dal suo insediamento.

Art. 24 *(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

.....
.....

Art. 25 *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore, previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a decorrere dal 1° luglio 2009.

Proposta di legge n. 244**CAPO I
Principi generali****Art. 1**

*(Riferimento ai principi costituzionali,
al t.u.e.l. ed allo Statuto)*

1. In attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione, la presente legge promuove il riordino istituzionale delle Comunità montane, enti locali strategici per promuovere le politiche a favore della montagna marchigiana.

2. Nell'ordinamento regionale sono accolti i principi concernenti direttamente o indirettamente le Comunità montane contenuti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 36, comma 5, dello Statuto regionale, valorizza il ruolo delle Comunità montane nel quadro più ampio di una valorizzazione delle zone montane come esplicitato all'articolo 4, comma 7, laddove esso recita "la Regione riconosce la specificità del territorio montano e delle aree interne. Promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita".

Art. 2

(Natura e ruolo)

1. Le Comunità montane sono enti locali sovracomunali costituiti tra Comuni così come individuati all'articolo 3, appartenenti di norma alla stessa provincia. Ad esse si applicano, giusta articolo 28, comma 7, del d.lgs. 267/2000, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, in quanto compatibili e non derogati dalla presente legge.

2. Esse promuovono, programmano e attuano le politiche a favore della popolazione e del territorio montano, raccordandosi con i Comuni membri a livello strategico, organizzativo e gestionale dei servizi.

**CAPO II
Assetto territoriale e funzionale****Art. 3**

(Ambiti territoriali ottimali)

1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità montane sulla base degli indica-

tori fisico-geografici, demografici e socio economici previsti nel comma 18 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), di cui al presente articolo.

2. Per la costituzione di una Comunità montana occorrono almeno cinque Comuni.

3. Possono essere associati in una Comunità montana, in primo luogo, i Comuni il cui territorio al di sopra dei 400 m s.l.m. non sia inferiore al 30 per cento del territorio complessivo.

4. Possono altresì essere associati in una Comunità montana i Comuni che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano contermini con altri Comuni montani della stessa provincia;
- b) abbiano un territorio al di sopra dei 400 m s.l.m. non inferiore al 15 per cento (con approssimazione dell'1 per cento) del territorio complessivo;
- c) siano omogenei ai restanti Comuni dell'ambito territoriale;
- d) abbiano una popolazione non superiore ai 9.000 abitanti (Censimento ISTAT 2001).

5. Possono inoltre essere associati in una Comunità montana i Comuni con popolazione inferiore a 4.000 abitanti (Censimento ISTAT 2001) che siano omogenei ai restanti Comuni dell'ambito territoriale ed abbiano un reddito medio procapite inferiore alla media regionale o un indice demografico inferiore alla media regionale.

6. Al fine della quantificazione dei benefici economici a favore delle zone montane, i Comuni di cui al comma 3, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, vengono computati come Comuni con popolazione pari al 50 per cento di quella reale e comunque con un limite minimo di 10.000 abitanti.

7. I Comuni esclusi dagli ambiti territoriali non beneficiano delle provvidenze a favore delle zone montane erogati su fondi specifici regionali.

8. Tenendo conto degli assetti preesistenti, gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono definiti in modo da consentire in maniera ottimale l'attivazione delle politiche a favore della montagna ed un efficiente esercizio associato del maggior numero possibile di funzioni e servizi comunali.

9. I Comuni associati in una Comunità montana non possono far parte contemporaneamente di una Unione di Comuni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 244/2007.

10. I Comuni non più appartenenti ad una preesistente Comunità montana a seguito del riordino dell'assetto istituzionale degli enti montani derivante dalla presente legge, potranno continuare a gestire in forma associata i servizi comunali, con il sostegno della Regione Marche,

mediante convenzione con la Comunità montana subentrante, la quale, a tal fine, eserciterà le funzioni di Unione di Comuni per i territori interessati.

Art. 4

(Assetto funzionale)

1. Le Comunità montane sono titolari di funzioni proprie direttamente attribuite dalle leggi statali e regionali e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Costituiscono l'ambito ottimale per l'esercizio di funzioni delegate dai Comuni membri e dalla provincia. Ad esse sono attribuite direttamente specifiche funzioni regionali nell'ambito delle seguenti materie:

- a) artigianato locale;
- b) attività produttive;
- c) energie alternative;
- d) catasto;
- e) agricoltura, forestazione e bonifica montana;
- f) fiere, mercati e commercio;
- g) risorse idriche e difesa del suolo;
- h) urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente;
- i) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione del ciclo dei rifiuti;
- l) opere pubbliche e viabilità intercomunale;
- m) trasporto intercomunale;
- n) protezione civile;
- o) servizi sociali;
- p) formazione professionale;
- q) beni e attività culturali;
- r) sport e turismo;
- s) polizia locale.

3. Potrà essere attribuita alle Comunità montane, su delega della Regione o della Provincia, la gestione dei parchi regionali e delle aree protette.

4. Alle Comunità montane spettano l'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni membri e l'esercizio associato di funzioni e servizi regionali e provinciali delegati o attribuiti ai Comuni.

Art. 5

(Procedura per la costituzione delle Comunità montane)

1. La Regione individua nel numero di dieci il numero delle Comunità montane che si possono costituire nelle Marche, tenendo conto della seguente articolazione massima per provincia, sulla base dei Comuni eligibili aventi i requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della presente legge:

- a) n. 4 Provincia di Pesaro e Urbino: n. 38 Comuni eligibili;
- b) n. 3 Provincia di Macerata: n. 38 Comuni eligibili;
- c) n. 1 Provincia di Ancona: n. 10 Comuni eligibili;
- d) n. 2 Provincia di Ascoli Piceno: n. 18 Comuni eligibili.

2. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, singolarmente o con richieste espresse in maniera congiunta, possono presentare proposte per l'adesione alla Comunità montana, anche con riferimento alle funzioni e servizi che intendono gestire in forma associata attraverso la stessa.

3. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, approva con delibera la definitiva delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, sulla base della quale nei successivi trenta giorni il Presidente della Giunta regionale emana i singoli decreti di costituzione delle Comunità montane.

CAPO III Autonomia normativa

Art. 6 (Statuto e regolamenti)

1. Ciascuna Comunità montana ha uno statuto che, nel rispetto della presente legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e determina fra l'altro:

- a) la denominazione e la sede;
- b) le competenze degli organi e le norme per il loro funzionamento;
- c) il numero dei componenti della Giunta comunitaria;
- d) l'eventuale elezione ad assessore di cittadini facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere;
- e) il numero dei componenti del Consiglio comunitario nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9;
- f) le modalità di elezione del Consiglio comunitario nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9;
- g) l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza, i modi di sostituzione dei consiglieri, della giunta e dei suoi componenti;
- h) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del Consiglio comunitario e dei Comuni partecipanti;
- i) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- l) le forme della collaborazione fra Comunità montane, con i Comuni e la Provincia e gli altri enti operanti nel territorio;
- m) le forme di partecipazione dei Comuni alle attività della Comunità, anche attraverso l'eventuale istituzione di un organismo composto dai rispettivi Sindaci;
- n) le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- o) i criteri e le modalità per la partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità.

2. Ciascuna Comunità montana adotta regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dello statuto e dei principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle province e dei comuni).

Art. 7

(Approvazione dello statuto)

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche dello statuto.

2. Le Comunità montane assicurano la partecipazione dei Comuni interessati alla formazione dello statuto.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, depositato presso la segreteria della Comunità ed affisso all'albo pretorio dei Comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi.

4. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

CAPO IV

Assetto strutturale

Art. 8

(Organi della Comunità montana)

1. Gli organi della Comunità montana sono il Consiglio comunitario, il Presidente, la Giunta esecutiva.

2. Spetta allo statuto definire le attribuzioni degli organi della Comunità montana.

3. La Conferenza dei Sindaci costituisce organismo permanente di consultazione e di raccordo in ordine alle problematiche di particolare rilevanza amministrativa ed esprime parere vincolante ed obbligatorio sugli atti di programmazione dei servizi delegati dai Comuni e gestiti in forma associata.

Art. 9

(Consiglio comunitario e Presidente)

1. Il Consiglio comunitario, organo rappresentativo della Comunità montana, dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente, che lo presiede, e da un numero massimo di consiglieri determinato in base al numero dei consiglieri attribuiti ad un Comune con popolazione equivalente a quella complessiva della Comunità montana, comunque mai al disotto del numero dei Comuni che compongono la Comunità montana e che devono essere comunque tutti rappresentati.

2. I consiglieri comunitari ed il Presidente sono eletti congiuntamente dall'assemblea dei consiglieri in carica dei Comuni associati col sistema maggioritario e con voto limitato a un solo consigliere, con un sistema elettivo disciplinato dallo statuto che deve comunque garantire la rappresentanza di tutti i Comuni della Comunità montana.

3. Per stabilire la popolazione della Comunità montana si fa riferimento al Censimento ISTAT 2001.

Art. 10

(Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è nominata dal Presidente nel rispetto della normativa vigente ed è composta dal Presidente stesso e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, da contenere tra un minimo di due ed un massimo di quattro, in relazione al numero complessivo della popolazione.

Art. 11

(Indennità agli amministratori)

1. Le indennità spettanti agli amministratori delle Comunità montane sono commisurate a quelle di un Comune avente popolazione pari al 50 per cento della popolazione complessiva della Comunità montana e comunque in misura non inferiore a 10.000 abitanti.

Art. 12

(Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Comunità montana disciplina, con proprio regolamento ed in conformità allo Statuto, in

applicazione del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del titolo IV del d.lgs. 267/2000, delle altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di quelle contenute nella presente legge, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di funzionalità e responsabilità.

CAPO V Risorse finanziarie

Art. 13

(Finanziamento delle Comunità montane)

1. La Regione concorre ordinariamente al finanziamento delle Comunità montane attraverso:

- a) il fondo per spese di funzionamento in misura non inferiore alla decurtazione del fondo ordinario statale operata in attuazione della legge 244/2007, articolo 2, comma 16;
- b) il fondo regionale per la montagna;
- c) il fondo per l'esercizio associato di funzioni;
- d) il fondo per la gestione di funzioni regionali attribuite;
- e) il fondo per l'attuazione di specifici programmi e progetti;
- f) i fondi specifici previsti da leggi regionali di settore.

Art. 14

(Criteri di ripartizione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti, sia quelli per il funzionamento che quelli per gli investimenti, attribuiti direttamente o indirettamente, non finalizzati alla realizzazione di specifici progetti, sono ripartiti alle Comunità montane tenendo conto dei seguenti criteri, garantendo comunque nell'ambito dei fondi di funzionamento, una quota fissa per gli oneri gestionali:

- a) in rapporto inversamente proporzionale alla densità demografica;
- b) in rapporto proporzionale alla popolazione residente;
- c) in rapporto proporzionale alla estensione del territorio;
- d) in rapporto proporzionale al numero dei Comuni membri;
- e) in rapporto inversamente proporzionale al reddito medio pro-capite provinciale.

2. Le percentuali di riparto dei fondi suddetti verranno definite con successivo atto della Giun-

ta regionale, previa intesa con l'UNCCEM regionale.

CAPO VI

Programmazione e cooperazione

Art. 15

(Metodo ed obiettivi della programmazione e cooperazione interistituzionale)

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità montana assume il metodo e gli strumenti della programmazione ed il metodo della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della Comunità montana è mirata a:

- a) consentire ai Comuni membri di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
- b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
- c) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti l'ambito territoriale;
- d) armonizzare l'azione della Comunità montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
- e) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
- f) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

- a) la cooperazione coi Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi di raccordo anche telematici;
- b) la programmazione dovrà tendere ad innovare rispetto alle tendenze spontanee, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a verificare i risultati.

Art. 16

(Documenti programmatici)

1. Oltre ai documenti della programmazione disciplinati dall'ordinamento contabile e quelli previsti dalle leggi di settore, le Comunità montane adottano, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

- a) piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- b) programma annuale operativo di attuazione.

Art. 17

*(Piano pluriennale
di sviluppo socio-economico)*

1. Le Comunità montane adottano il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale e provvedono agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dallo statuto tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti l'ambito territoriale di riferimento.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della Comunità montana:

- a) serve a costruire sulla base della conoscenza delle realtà in cui si opera scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere tese a raggiungere determinati obiettivi;
- b) consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;
- c) si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza finalità, obiettivi, risorse, azioni e risultati in un continuo flessibile divenire.

Art. 18

*(Articolazione del piano pluriennale
di sviluppo socio-economico)*

1. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e in particolare dall'articolo 7 della legge sulla montagna 31 gennaio 1994, n. 97, il piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione delle funzioni e dei servizi con particolare riferimento a quelli dei Comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano provinciale di coordinamento.

2. Su proposta della Giunta esecutiva il piano è approvato definitivamente dal Consiglio comunitario della Comunità montana e trasmesso alla Provincia ed alla Regione nei trenta giorni successivi alla sua approvazione.

Art. 19

*(Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni
da gestire in forma associata)*

1. Una speciale sezione riguardante le funzioni e i servizi del piano pluriennale di sviluppo

socio-economico assume la denominazione di piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la Comunità montana effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri facendo normalmente riferimento alla classificazione dei bilanci comunali, per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con riguardo all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.

3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità montana promuove di concerto con i Comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

4. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 20

(Programmi annuali operativi di attuazione)

1. Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione, approvati dal Consiglio comunitario, contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio sulla base delle risorse anche finanziarie disponibili.

Art. 21

(Servizi pubblici)

1. Compatibilmente con le caratteristiche dei servizi, le Comunità montane organizzano e gestiscono i servizi pubblici con modalità gestionali che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

Art. 22

(Rapporti con altri enti e organismi pubblici)

1. Le Comunità montane promuovono forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti più adeguati.

CAPO VII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

(Disposizioni per assicurare la continuità dell'azione amministrativa)

1. Le Comunità montane costituite ai sensi dell'articolo 5 della presente legge subentrano nei rapporti attivi e passivi alle Comunità montane preesistenti, assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data del 1° gennaio 2008, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 244/2007.

2. Nel caso di soppressione di una o più Comunità montane, la Giunta regionale con la deliberazione con la quale delimita gli ambiti territoriali delle nuove Comunità montane, nomina un commissario liquidatore, scegliendolo tra soggetti dotati di idonea qualificazione, con l'incarico di provvedere, nel termine di sei mesi, alla gestione stralcio dell'ente soppresso, alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dello stesso, ed alla definizione dei rapporti giuridici e dei rapporti di lavoro in atto, applicando i principi della solidarietà attiva e passiva, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 244/2007.

3. Qualora una Comunità montana venisse soppressa a seguito del riordino territoriale degli enti montani derivante dalla presente legge, la Regione provvederà a sostenere la costituzione, in quel bacino territoriale, di una o più Unioni di Comuni che continuino ad esercitare in quei territori la gestione associata dei servizi comunali già precedentemente svolta dalla Comunità montana ed altri che le amministrazioni intendano conferirle, in modo da mantenere l'esercizio associato delle funzioni assegnate.

Art. 24

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

.....
.....

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore, previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a decorrere dal 1° luglio 2009.

Proposta di legge n. 245**CAPO I
Principi generali****Art. 1**

*(Riferimento ai principi costituzionali,
al t.u.e.l. ed allo Statuto)*

1. In attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione, la presente legge promuove il riordino istituzionale delle Comunità montane, enti locali strategici per promuovere le politiche a favore della montagna marchigiana.

2. Nell'ordinamento regionale sono accolti i principi concernenti direttamente o indirettamente le Comunità montane contenuti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 36, comma 5, dello Statuto regionale, valorizza il ruolo delle Comunità montane nel quadro più ampio di una valorizzazione delle zone montane come esplicitato all'articolo 4, comma 7, laddove esso recita "la Regione riconosce la specificità del territorio montano e delle aree interne. Promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita".

Art. 2

(Natura e ruolo)

1. Le Comunità montane sono enti locali sovracomunali costituiti tra Comuni così come individuati all'articolo 3, appartenenti di norma alla stessa provincia. Ad esse si applicano, giusta articolo 28, comma 7, del d.lgs. 267/2000, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, in quanto compatibili e non definiti dalla presente legge.

2. Esse promuovono, programmano e attuano le politiche a favore della popolazione e del territorio montano, raccordandosi con i Comuni membri a livello strategico, organizzativo e gestionale dei servizi.

**CAPO II
Assetto territoriale e funzionale****Art. 3**

(Ambiti territoriali ottimali)

1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità montane sulla base degli indica-

tori fisico-geografici, demografici e socio economici previsti nel comma 18 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), fissati al presente articolo.

2. Per la costituzione di una Comunità montana occorrono almeno cinque Comuni.

3. Possono essere associati in una Comunità montana, in primo luogo, i Comuni il cui territorio al di sopra dei 400 m s.l.m. non sia inferiore al 30 per cento del territorio complessivo.

4. Possono altresì essere associati in una Comunità montana i Comuni che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano contermini con altri Comuni montani della stessa provincia;
- b) abbiano un territorio al di sopra dei 400 m s.l.m. non inferiore al 15 per cento (con approssimazione dell'1 per cento) del territorio complessivo;
- c) siano omogenei ai restanti Comuni dell'ambito territoriale;
- d) abbiano una popolazione non superiore ai 9.000 abitanti (Censimento ISTAT 2001).

5. Possono inoltre essere associati in una Comunità montana i Comuni con popolazione inferiore a 4.000 abitanti (Censimento ISTAT 2001) che siano contermini ed omogenei ai restanti Comuni dell'ambito territoriale ed abbiano un reddito medio pro-capite inferiore alla media regionale o un indice di densità demografica inferiore alla media regionale.

6. Al fine della quantificazione dei benefici economici a favore delle zone montane, i Comuni di cui al comma 3, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, vengono computati come Comuni con popolazione pari al 50 per cento di quella reale e comunque con un limite minimo di 10.000 abitanti.

7. I Comuni esclusi dagli ambiti territoriali non beneficiano delle provvidenze a favore delle zone montane erogati su fondi specifici regionali.

8. Tenendo conto degli assetti preesistenti, gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono definiti in modo da consentire in maniera ottimale l'attivazione delle politiche a favore della montagna, l'esercizio delle deleghe di funzione regionali e provinciali, nonché un efficiente esercizio associato del maggior numero possibile di funzioni e servizi comunali.

9. I Comuni associati in una Comunità montana non possono far parte contemporaneamente di una Unione di Comuni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 244/2007.

10. I Comuni non più appartenenti ad una preesistente Comunità montana a seguito del riordino dell'assetto istituzionale degli enti mon-

tani derivante dalla presente legge continuano, a richiesta, a gestire in forma associata i servizi comunali, con il sostegno della Regione Marche, mediante convenzione con la Comunità montana subentrante, la quale, a tal fine, eserciterà le funzioni di Unione di Comuni per i territori interessati.

Art. 4

(Assetto funzionale)

1. Le Comunità montane sono titolari di funzioni proprie direttamente attribuite dalle leggi statali e regionali e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Costituiscono l'ambito ottimale per l'esercizio di funzioni delegate dai Comuni membri e dalla Provincia. Ad esse possono essere attribuite, con legge regionale, specifiche funzioni nell'ambito delle seguenti materie:

- a) artigianato locale;
- b) attività produttive;
- c) energie alternative;
- d) catasto;
- e) agricoltura, forestazione e bonifica montana;
- f) fiere, mercati e commercio;
- g) risorse idriche e difesa del suolo;
- h) urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente;
- i) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione del ciclo dei rifiuti;
- l) gestione aree protette;
- m) opere pubbliche e viabilità intercomunale;
- n) trasporto intercomunale;
- o) servizi sociali;
- p) formazione professionale;
- q) beni e attività culturali;
- r) sport e turismo;
- s) polizia locale.

3. Alle Comunità montane spettano l'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni membri e l'esercizio associato di funzioni e servizi regionali e provinciali delegati o attribuiti ai Comuni.

4. Le Comunità montane esercitano le funzioni di pronto intervento e lotta attiva agli incendi boschivi, di controllo e bonifica delle aree boscate percorse dal fuoco e di forestazione, anche nei territori dei Comuni non ricompresi nelle Comunità montane su delega.

5. Le Comunità montane costituiscono l'ambito di esercizio associato delle funzioni operative di protezione civile, per i Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti.

6. Le Comunità montane esercitano nei comprensori di bonifica, ove non sono istituiti ed operanti consorzi di bonifica, le relative funzioni.

Art. 5

(Procedura per la costituzione delle Comunità montane)

1. La Regione individua nel numero di dieci il numero delle Comunità montane che si possono costituire nelle Marche, tenendo conto della seguente articolazione massima per provincia, sulla base dei Comuni eligibili aventi i requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della presente legge:

- a) n. 4 Provincia di Pesaro e Urbino: n. 38 Comuni eligibili;
- b) n. 3 Provincia di Macerata: n. 38 Comuni eligibili;
- c) n. 1 Provincia di Ancona: n. 10 Comuni eligibili;
- d) n. 2 Provincia di Ascoli Piceno: n. 18 Comuni eligibili.

2. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, presentano proposte per l'adesione alla Comunità montana.

3. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, approva con delibera la definitiva delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, sulla base della quale nei successivi trenta giorni il Presidente della Giunta regionale emana i singoli decreti di costituzione delle Comunità montane.

CAPO III**Autonomia normativa****Art. 6**

(Statuto e regolamenti)

1. Ciascuna Comunità montana ha uno statuto che, nel rispetto della presente legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e determina fra l'altro:

- a) la denominazione e la sede;
- b) le competenze degli organi e le norme per il loro funzionamento;
- c) il numero dei componenti della Giunta comunitaria;
- d) l'eventuale nomina ad assessore di cittadini facenti parte dei Consigli comunali dei Comuni membri;
- e) il numero dei componenti del Consiglio comunitario nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9;
- f) le modalità di elezione del Consiglio comunitario nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9;

- g) l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza, i modi di sostituzione dei consiglieri, della giunta e dei suoi componenti;
- h) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del Consiglio comunitario e dei Comuni partecipanti;
- i) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l) le forme della collaborazione fra Comunità montane, con i Comuni e la Provincia e gli altri enti operanti nel territorio;
- m) le forme di partecipazione dei Comuni alle attività della Comunità montana;
- n) le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- o) i criteri e le modalità per la partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità.

2. Ciascuna Comunità montana adotta regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dello statuto e dei principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle province e dei comuni).

Art. 7

(Approvazione dello statuto)

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche dello statuto.

2. Le Comunità montane assicurano la partecipazione dei Comuni interessati alla formazione dello statuto.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, depositato presso la segreteria della Comunità ed affisso all'albo pretorio dei Comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi.

4. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

CAPO IV

Assetto strutturale

Art. 8

(Organi della Comunità montana)

1. Gli organi della Comunità montana sono il Consiglio comunitario, il Presidente, la Giunta esecutiva.

2. Spetta allo statuto definire le attribuzioni degli organi della Comunità montana.

3. La Conferenza dei Sindaci costituisce organismo permanente di consultazione e di raccordo in ordine alle problematiche di particolare rilevanza amministrativa ed esprime parere vincolante ed obbligatorio sugli atti di programmazione dei servizi delegati dai Comuni e gestiti in forma associata.

Art. 9

(Consiglio comunitario e Presidente)

1. Il Consiglio comunitario, organo rappresentativo della Comunità montana, dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente, che lo presiede, e da un numero massimo di consiglieri determinato in base al numero dei consiglieri attribuiti ad un Comune con popolazione equivalente a quella complessiva della Comunità montana, comunque mai al disotto del numero dei Comuni che compongono la Comunità montana e che devono essere comunque tutti rappresentati.

2. I consiglieri comunitari ed il Presidente sono eletti congiuntamente dall'assemblea dei consiglieri in carica dei Comuni associati col sistema maggioritario e con voto limitato a un solo consigliere, con un sistema elettivo che deve comunque garantire la rappresentanza di tutti i Comuni della Comunità montana.

3. Per stabilire la popolazione della Comunità montana si fa riferimento al Censimento ISTAT 2001.

Art. 10

(Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è nominata dal Presidente nel rispetto della normativa vigente ed è composta dal Presidente stesso e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, da contenere tra un minimo di due ed un massimo di quattro, in relazione al numero complessivo della popolazione.

Art. 11

(Indennità agli amministratori)

1. Le indennità spettanti agli amministratori delle Comunità montane sono commisurate a quelle di un Comune avente popolazione pari al 50 per cento della popolazione complessiva della Comunità montana e comunque in misura non inferiore a 10.000 abitanti.

Art. 12

(Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Comunità montana disciplina, con proprio regolamento ed in conformità allo Statuto, in applicazione del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del titolo IV del d.lgs. 267/2000, delle altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di quelle contenute nella presente legge, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di funzionalità e responsabilità.

CAPO V

Risorse finanziarie**Art. 13**

(Finanziamento delle Comunità montane)

1. La Regione concorre ordinariamente al finanziamento delle Comunità montane attraverso:

- a) il fondo per spese di funzionamento in misura non inferiore alla decurtazione del fondo ordinario statale operata in attuazione della legge 244/2007, articolo 2, comma 16;
- b) il fondo regionale per la montagna;
- c) il fondo per l'esercizio associato di funzioni;
- d) il fondo per la gestione di funzioni regionali attribuite;
- e) il fondo per l'attuazione di specifici programmi e progetti;
- f) i fondi specifici previsti da leggi regionali di settore.

Art. 14

(Criteri di ripartizione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti, sia quelli per il funzionamento che quelli per gli investimenti, attribuiti direttamente o indirettamente, non finalizzati alla realizzazione di specifici progetti, sono ripartiti alle Comunità montane tenendo conto dei seguenti criteri, garantendo comunque nell'ambito dei fondi di funzionamento, una quota fissa per gli oneri gestionali:

- a) in rapporto inversamente proporzionale alla densità demografica;
- b) in rapporto proporzionale alla popolazione residente;
- c) in rapporto proporzionale alla estensione del territorio;

- d) in rapporto proporzionale al numero dei Comuni membri;
- e) in rapporto inversamente proporzionale al reddito medio pro-capite regionale.

2. Le percentuali di riparto dei fondi suddetti verranno definite con successivo atto della Giunta regionale, previa intesa con l'UNCCEM regionale.

CAPO VI

Programmazione e cooperazione

Art. 15

(Metodo ed obiettivi della programmazione e cooperazione interistituzionale)

1. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali la Comunità montana assume il metodo e gli strumenti della programmazione ed il metodo della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della Comunità montana è mirata a:

- a) consentire ai Comuni membri di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
- b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
- c) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti l'ambito territoriale;
- d) armonizzare l'azione della Comunità montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
- e) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
- f) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

- a) la cooperazione con i Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi di raccordo anche telematici;
- b) la programmazione dovrà tendere ad innovare rispetto alle tendenze spontanee, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a verificare i risultati.

Art. 16

(Documenti programmatici)

1. Oltre ai documenti della programmazione disciplinati dall'ordinamento contabile e quelli pre-

visti dalle leggi di settore, le Comunità montane adottano, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

- a) piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- b) programma annuale operativo di attuazione.

Art. 17

*(Piano pluriennale
di sviluppo socio-economico)*

1. Le Comunità montane adottano il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale e provvedono agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dallo statuto tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti l'ambito territoriale di riferimento.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della Comunità montana.

Art. 18

*(Articolazione del piano pluriennale
di sviluppo socio-economico)*

1. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e in particolare dall'articolo 7 della legge sulla montagna 31 gennaio 1994, n. 97, il piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione delle funzioni e dei servizi con particolare riferimento a quelli dei Comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano provinciale di coordinamento.

2. Su proposta della Giunta esecutiva, sentita obbligatoriamente la Conferenza dei Sindaci, il piano è approvato definitivamente dal Consiglio comunitario della Comunità montana e trasmesso alla Provincia nei trenta giorni successivi alla sua approvazione.

Art. 19

*(Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni
da gestire in forma associata)*

1. Una speciale sezione riguardante le funzioni e i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la Comunità montana effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri facendo normalmente riferimento alla

classificazione dei bilanci comunali, per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con riguardo all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.

3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità montana promuove di concerto con i Comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

4. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 20

(Programmi annuali operativi di attuazione)

1. Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione, approvati dal Consiglio comunitario, contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio sulla base delle risorse anche finanziarie disponibili.

Art. 21

(Servizi pubblici)

1. Compatibilmente con le caratteristiche dei servizi, le Comunità montane organizzano e gestiscono i servizi pubblici con modalità gestionali che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

Art. 22

(Rapporti con altri enti e organismi pubblici)

1. Le Comunità montane promuovono forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti più adeguati.

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

(Disposizioni per assicurare la continuità dell'azione amministrativa)

1. Le Comunità montane costituite ai sensi dell'articolo 5 della presente legge subentrano

nei rapporti attivi e passivi alle Comunità montane preesistenti, assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data del 1° gennaio 2008, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 244/2007.

2. Nel caso di soppressione di una o più Comunità montane, la Giunta regionale con la deliberazione con la quale delimita gli ambiti territoriali delle nuove Comunità montane, nomina il Presidente uscente quale commissario liquidatore con l'incarico di provvedere alla gestione stralcio dell'ente soppresso, alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dello stesso, ed alla definizione dei rapporti giuridici e dei rapporti di lavoro in atto, applicando i principi della solidarietà attiva e passiva, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 244/2007.

3. Qualora una Comunità montana venisse soppressa a seguito del riordino territoriale degli enti montani derivante dalla presente legge, la Regione provvederà a sostenere la costituzione, in quel bacino territoriale, di una o più Unioni di Comuni che continuino ad esercitare in quei territori la gestione associata dei servizi comunali già precedentemente svolta dalla Comunità montana ed altri che le amministrazioni intendano conferirle, in modo da mantenere l'esercizio associato delle funzioni assegnate.

4. Per le Comunità montane che subiscono variazioni territoriali, la prima convocazione del Consiglio comunitario, dopo l'entrata in vigore della presente legge, viene effettuata dal Sindaco del Comune con maggiore popolazione della Comunità montana, entro trenta giorni dal suo insediamento.

Art. 24 *(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

.....
.....

Art. 25 *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore, previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a decorrere dal 1° luglio 2009.

Proposta di legge n. 246**CAPO I
Principi generali****Art. 1**

*(Riferimento ai principi costituzionali,
al t.u.e.l. ed allo Statuto)*

1. In attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione, la presente legge promuove il riordino istituzionale delle Comunità montane, enti locali strategici per promuovere le politiche a favore della montagna marchigiana.

2. Nell'ordinamento regionale sono accolti i principi concernenti direttamente o indirettamente le Comunità montane contenuti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 36, comma 5, dello Statuto regionale, valorizza il ruolo delle Comunità montane nel quadro più ampio di una valorizzazione delle zone montane come esplicitato all'articolo 4, comma 7, laddove esso recita "la Regione riconosce la specificità del territorio montano e delle aree interne. Promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita".

Art. 2

(Natura e ruolo)

1. Le Comunità montane sono enti locali sovracomunali costituiti tra Comuni così come individuati all'articolo 3, appartenenti di norma alla stessa provincia. Ad esse si applicano, giusta articolo 28, comma 7, del d.lgs. 267/2000, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, in quanto compatibili e non definiti dalla presente legge.

2. Esse promuovono, programmano e attuano le politiche a favore della popolazione e del territorio montano, raccordandosi con i Comuni membri a livello strategico, organizzativo e gestionale dei servizi.

**CAPO II
Assetto territoriale e funzionale****Art. 3**

(Ambiti territoriali ottimali)

1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità montane sulla base degli indica-

tori fisico-geografici, demografici e socio economici previsti nel comma 18 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), fissati al presente articolo.

2. Per la costituzione di una Comunità montana occorrono almeno cinque Comuni.

3. Possono essere associati in una Comunità montana, in primo luogo, i Comuni il cui territorio al di sopra dei 400 m s.l.m. non sia inferiore al 30 per cento del territorio complessivo.

4. Possono altresì essere associati in una Comunità montana i Comuni che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano contermini con altri Comuni montani della stessa provincia;
- b) abbiano un territorio al di sopra dei 400 m s.l.m. non inferiore al 15 per cento (con approssimazione dell'1 per cento) del territorio complessivo;
- c) siano omogenei ai restanti Comuni dell'ambito territoriale;
- d) abbiano una popolazione non superiore ai 9.000 abitanti (Censimento ISTAT 2001).

5. Possono inoltre essere associati in una Comunità montana i Comuni con popolazione inferiore a 4.000 abitanti (Censimento ISTAT 2001) che siano contermini ed omogenei ai restanti Comuni dell'ambito territoriale ed abbiano un reddito medio pro-capite inferiore alla media regionale o un indice di densità demografica inferiore alla media regionale.

6. Al fine della quantificazione dei benefici economici a favore delle zone montane, i Comuni di cui al comma 3, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, vengono computati come Comuni con popolazione pari al 50 per cento di quella reale e comunque con un limite minimo di 10.000 abitanti.

7. I Comuni esclusi dagli ambiti territoriali non beneficiano delle provvidenze a favore delle zone montane erogati su fondi specifici regionali.

8. Tenendo conto degli assetti preesistenti, gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono definiti in modo da consentire in maniera ottimale l'attivazione delle politiche a favore della montagna, l'esercizio delle deleghe di funzione regionali e provinciali, nonché un efficiente esercizio associato del maggior numero possibile di funzioni e servizi comunali.

9. I Comuni associati in una Comunità montana non possono far parte contemporaneamente di una Unione di Comuni.

10. I Comuni non più appartenenti ad una preesistente Comunità montana a seguito del riordino dell'assetto istituzionale degli enti montani derivante dalla presente legge continuano, a richiesta, a gestire in forma associata i servizi comunali, con il sostegno della Regione Marche, mediante convenzione con la Comunità monta-

na subentrante, la quale, a tal fine, eserciterà le funzioni di Unione di Comuni per i territori interessati.

Art. 4

(Assetto funzionale)

1. Le Comunità montane sono titolari di funzioni proprie direttamente attribuite dalle leggi statali e regionali e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Costituiscono l'ambito ottimale per l'esercizio di funzioni delegate dai Comuni membri e dalla Provincia. Ad esse possono essere attribuite, con legge regionale, specifiche funzioni nell'ambito delle seguenti materie:

- a) artigianato locale;
- b) attività produttive;
- c) energie alternative;
- d) catasto;
- e) agricoltura, forestazione e bonifica montana;
- f) fiere, mercati e commercio;
- g) risorse idriche e difesa del suolo;
- h) urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente;
- i) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione del ciclo dei rifiuti;
- l) gestione aree protette;
- m) opere pubbliche e viabilità intercomunale;
- n) trasporto intercomunale;
- o) servizi sociali;
- p) formazione professionale;
- q) beni e attività culturali;
- r) sport e turismo;
- s) polizia locale.

3. Alle Comunità montane spettano l'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni membri e l'esercizio associato di funzioni e servizi regionali e provinciali delegati o attribuiti ai Comuni.

4. Le Comunità montane esercitano le funzioni di pronto intervento e lotta attiva agli incendi boschivi, di controllo e bonifica delle aree boscate percorse dal fuoco e di forestazione, anche nei territori dei Comuni non ricompresi nelle Comunità montane su delega.

5. Le Comunità montane costituiscono l'ambito di esercizio associato delle funzioni operative di protezione civile.

6. Le Comunità montane esercitano nei comprensori di bonifica, ove non sono istituiti ed operanti consorzi di bonifica, le relative funzioni.

Art. 5

(Procedura per la costituzione delle Comunità montane)

1. La Regione individua nel numero di dieci il numero delle Comunità montane che si possono

costituire nelle Marche, tenendo conto della seguente articolazione massima per provincia, sulla base dei Comuni eligibili aventi i requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della presente legge:

- a) n. 4 Provincia di Pesaro e Urbino: n. 38 Comuni eligibili;
- b) n. 3 Provincia di Macerata: n. 38 Comuni eligibili;
- c) n. 1 Provincia di Ancona: n. 10 Comuni eligibili;
- d) n. 2 Provincia di Ascoli Piceno: n. 18 Comuni eligibili.

2. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, presentano proposte per l'adesione alla Comunità montana.

3. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, approva con delibera la definitiva delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, sulla base della quale nei successivi trenta giorni il Presidente della Giunta regionale emana i singoli decreti di costituzione delle Comunità montane.

CAPO III Autonomia normativa

Art. 6 (Statuto e regolamenti)

1. Ciascuna Comunità montana ha uno statuto che, nel rispetto della presente legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e determina fra l'altro:

- a) la denominazione e la sede;
- b) le competenze degli organi e le norme per il loro funzionamento;
- c) il numero dei componenti della Giunta comunitaria;
- d) l'eventuale nomina ad assessore di cittadini facenti parte dei consigli comunali dei comuni membri;
- e) il numero dei componenti del Consiglio comunitario nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9;
- f) le modalità di elezione del Consiglio comunitario nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9;
- g) l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza, i modi di sostituzione dei consiglieri, della giunta e dei suoi componenti;
- h) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del Consiglio comunitario e dei Comuni partecipanti;

- i) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l) le forme della collaborazione fra Comunità montane, con i Comuni e la Provincia e gli altri enti operanti nel territorio;
- m) le forme di partecipazione dei Comuni alle attività della Comunità montana;
- n) le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- o) i criteri e le modalità per la partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità.

2. Ciascuna Comunità montana adotta regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dello statuto e dei principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle province e dei comuni).

Art. 7

(Approvazione dello statuto)

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche dello statuto.

2. Le Comunità montane assicurano la partecipazione dei Comuni interessati alla formazione dello statuto.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, depositato presso la segreteria della Comunità ed affisso all'albo pretorio dei Comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi.

4. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

CAPO IV

Assetto strutturale

Art. 8

(Organi della Comunità montana)

1. Gli organi della Comunità montana sono il Consiglio comunitario, il Presidente, la Giunta esecutiva.

2. Spetta allo statuto definire le attribuzioni degli organi della Comunità montana.

3. La Conferenza dei Sindaci costituisce organismo permanente di consultazione e di raccordo in ordine alle problematiche di particolare rilevanza amministrativa ed esprime parere vincolante ed obbligatorio sugli atti di programmazione dei servizi delegati dai Comuni e gestiti in forma associata.

Art. 9

(Consiglio comunitario e Presidente)

1. Il Consiglio comunitario, organo rappresentativo della Comunità montana, dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente, che lo presiede, e da un numero massimo di consiglieri determinato in base al numero dei consiglieri attribuiti ad un Comune con popolazione equivalente a quella complessiva della Comunità montana, comunque mai al disotto del numero dei Comuni che compongono la Comunità montana e che devono essere comunque tutti rappresentati.

2. I consiglieri comunitari ed il Presidente sono eletti congiuntamente dall'assemblea dei consiglieri in carica dei Comuni associati col sistema maggioritario e con voto limitato a un solo consigliere, con un sistema elettivo che deve comunque garantire la rappresentanza di tutti i Comuni della Comunità montana.

3. Per stabilire la popolazione della Comunità montana si fa riferimento al Censimento ISTAT 2001.

Art. 10

(Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è nominata dal Presidente nel rispetto della normativa vigente ed è composta dal Presidente stesso e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, da contenere tra un minimo di due ed un massimo di quattro, in relazione al numero complessivo della popolazione.

Art. 11

(Indennità agli amministratori)

1. Le indennità spettanti agli amministratori delle Comunità montane sono commisurate a quelle di un Comune avente popolazione pari al 50 per cento della popolazione complessiva della Comunità montana e comunque in misura non inferiore a 10.000 abitanti.

Art. 12

(Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Comunità montana disciplina, con proprio regolamento ed in conformità allo Statuto, in

applicazione del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del titolo IV del d.lgs. 267/2000, delle altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di quelle contenute nella presente legge, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di funzionalità e responsabilità.

CAPO V Risorse finanziarie

Art. 13

(Finanziamento delle Comunità montane)

1. La Regione concorre ordinariamente al finanziamento delle Comunità montane attraverso:

- a) il fondo per spese di funzionamento in misura non inferiore alla decurtazione del fondo ordinario statale operata in attuazione della legge 244/2007, articolo 2, comma 16;
- b) il fondo regionale per la montagna;
- c) il fondo per l'esercizio associato di funzioni;
- d) il fondo per la gestione di funzioni regionali attribuite;
- e) il fondo per l'attuazione di specifici programmi e progetti;
- f) i fondi specifici previsti da leggi regionali di settore.

Art. 14

(Criteri di ripartizione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti, sia quelli per il funzionamento che quelli per gli investimenti, attribuiti direttamente o indirettamente, non finalizzati alla realizzazione di specifici progetti, sono ripartiti alle Comunità montane tenendo conto dei seguenti criteri, garantendo comunque nell'ambito dei fondi di funzionamento, una quota fissa per gli oneri gestionali:

- a) in rapporto inversamente proporzionale alla densità demografica;
- b) in rapporto proporzionale alla popolazione residente;
- c) in rapporto proporzionale alla estensione del territorio;
- d) in rapporto proporzionale al numero dei Comuni membri;
- e) in rapporto inversamente proporzionale al reddito medio pro-capite provinciale.

2. Le percentuali di riparto dei fondi suddetti verranno definite con successivo atto della Giun-

ta regionale, previa intesa con l'UNCCEM regionale.

CAPO VI

Programmazione e cooperazione

Art. 15

(Metodo ed obiettivi della programmazione e cooperazione interistituzionale)

1. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali la Comunità montana assume il metodo e gli strumenti della programmazione ed il metodo della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della Comunità montana è mirata a:

- a) consentire ai Comuni membri di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
- b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
- c) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti l'ambito territoriale;
- d) armonizzare l'azione della Comunità montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
- e) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
- f) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

- a) la cooperazione con i Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi di raccordo anche telematici;
- b) la programmazione dovrà tendere ad innovare rispetto alle tendenze spontanee, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a verificare i risultati.

Art. 16

(Documenti programmatici)

1. Oltre ai documenti della programmazione disciplinati dall'ordinamento contabile e quelli previsti dalle leggi di settore, le Comunità montane adottano, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

- a) piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- b) programma annuale operativo di attuazione.

Art. 17

*(Piano pluriennale
di sviluppo socio-economico)*

1. Le Comunità montane adottano il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale e provvedono agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dallo statuto tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti l'ambito territoriale di riferimento.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della Comunità montana.

Art. 18

*(Articolazione del piano pluriennale
di sviluppo socio-economico)*

1. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e in particolare dall'articolo 7 della legge sulla montagna 31 gennaio 1994, n. 97, il piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione delle funzioni e dei servizi con particolare riferimento a quelli dei Comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano provinciale di coordinamento.

2. Su proposta della Giunta esecutiva, sentita obbligatoriamente la Conferenza dei Sindaci, il piano è approvato definitivamente dal Consiglio comunitario della Comunità montana e trasmesso alla Provincia nei trenta giorni successivi alla sua approvazione.

Art. 19

*(Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni
da gestire in forma associata)*

1. Una speciale sezione riguardante le funzioni e i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la Comunità montana effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri facendo normalmente riferimento alla classificazione dei bilanci comunali, per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con

riguardo all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.

3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità montana promuove di concerto con i Comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

4. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 20

(Programmi annuali operativi di attuazione)

1. Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione, approvati dal Consiglio comunitario, contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio sulla base delle risorse anche finanziarie disponibili.

Art. 21

(Servizi pubblici)

1. Compatibilmente con le caratteristiche dei servizi, le Comunità montane organizzano e gestiscono i servizi pubblici con modalità gestionali che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

Art. 22

(Rapporti con altri enti e organismi pubblici)

1. Le Comunità montane promuovono forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti più adeguati.

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

(Disposizioni per assicurare la continuità dell'azione amministrativa)

1. Le Comunità montane costituite ai sensi dell'articolo 5 della presente legge subentrano

nei rapporti attivi e passivi alle Comunità montane preesistenti, assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data del 1° gennaio 2008, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 244/2007.

2. Nel caso di soppressione di una o più Comunità montane, la Giunta regionale con la deliberazione con la quale delimita gli ambiti territoriali delle nuove Comunità montane, nomina il Presidente uscente quale commissario liquidatore con l'incarico di provvedere alla gestione stralcio dell'ente soppresso, alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dello stesso, ed alla definizione dei rapporti giuridici e dei rapporti di lavoro in atto, applicando i principi della solidarietà attiva e passiva, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 244/2007.

3. Qualora una Comunità montana venisse soppressa a seguito del riordino territoriale degli enti montani derivante dalla presente legge, la Regione provvederà a sostenere la costituzione, in quel bacino territoriale, di una o più Unioni di Comuni che continuino ad esercitare in quei territori la gestione associata dei servizi comunali già precedentemente svolta dalla Comunità montana ed altri che le amministrazioni intendano conferirle, in modo da mantenere l'esercizio associato delle funzioni assegnate.

4. Per le Comunità montane che subiscono variazioni territoriali, la prima convocazione del Consiglio comunitario, dopo l'entrata in vigore della presente legge, viene effettuata dal Sindaco del Comune con maggiore popolazione della Comunità montana, entro trenta giorni dal suo insediamento.

Art. 24 *(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

.....
.....

Art. 25 *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore, previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a decorrere dal 1° luglio 2009.

Proposta di legge n. 248**CAPO I
Principi generali****Art. 1**

*(Riferimento ai principi costituzionali,
al t.u.e.l. ed allo Statuto)*

1. In attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione, la presente legge promuove il riordino istituzionale delle Comunità montane, enti locali strategici per promuovere le politiche a favore della montagna marchigiana.

2. Nell'ordinamento regionale sono accolti i principi concernenti direttamente o indirettamente le Comunità montane contenuti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 36, comma 5, dello Statuto regionale, valorizza il ruolo delle Comunità montane nel quadro più ampio di una valorizzazione delle zone montane come esplicitato all'articolo 4, comma 7, laddove esso recita "la Regione riconosce la specificità del territorio montano e delle aree interne. Promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita".

Art. 2

(Natura e ruolo)

1. Le Comunità montane sono enti locali sovracomunali costituiti tra Comuni così come individuati all'articolo 3, appartenenti di norma alla stessa provincia. Ad esse si applicano, giusta articolo 28, comma 7, del d.lgs. 267/2000, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, in quanto compatibili e non derogati dalla presente legge.

2. Esse promuovono, programmano e attuano le politiche a favore della popolazione e del territorio montano, raccordandosi con i Comuni membri a livello strategico, organizzativo e gestionale dei servizi.

**CAPO II
Assetto territoriale e funzionale****Art. 3**

(Ambiti territoriali ottimali)

1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità montane sulla base degli indica-

tori fisico-geografici, demografici e socio economici previsti nel comma 18 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), di cui al presente articolo.

2. Per la costituzione di una Comunità montana occorrono almeno cinque Comuni.

3. Possono essere associati in una Comunità montana, in primo luogo, i Comuni il cui territorio al di sopra dei 400 m s.l.m. non sia inferiore al 30 per cento del territorio complessivo.

4. Possono altresì essere associati in una Comunità montana i Comuni che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano contermini con altri Comuni montani della stessa provincia;
- b) abbiano un territorio al di sopra dei 400 m s.l.m. non inferiore al 15 per cento (con approssimazione dell'1 per cento) del territorio complessivo;
- c) siano omogenei ai restanti Comuni dell'ambito territoriale;
- d) abbiano una popolazione non superiore ai 9.000 abitanti (Censimento ISTAT 2001).

5. Possono inoltre essere associati in una Comunità montana i Comuni con popolazione inferiore a 4.000 abitanti (Censimento ISTAT 2001) che siano omogenei ai restanti Comuni dell'ambito territoriale ed abbiano un reddito medio procapite inferiore alla media regionale o un indice demografico inferiore alla media regionale.

6. Al fine della quantificazione dei benefici economici a favore delle zone montane, i Comuni di cui al comma 3, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, vengono computati come Comuni con popolazione pari al 50 per cento di quella reale e comunque con un limite minimo di 10.000 abitanti.

7. I Comuni esclusi dagli ambiti territoriali non beneficiano delle provvidenze a favore delle zone montane erogati su fondi specifici regionali.

8. Tenendo conto degli assetti preesistenti, gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono definiti in modo da consentire in maniera ottimale l'attivazione delle politiche a favore della montagna ed un efficiente esercizio associato del maggior numero possibile di funzioni e servizi comunali.

9. I Comuni associati in una Comunità montana non possono far parte contemporaneamente di una Unione di Comuni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 244/2007.

10. I Comuni non più appartenenti ad una preesistente Comunità montana a seguito del riordino dell'assetto istituzionale degli enti montani derivante dalla presente legge, potranno continuare a gestire in forma associata i servizi comunali, con il sostegno della Regione Marche,

mediante convenzione con la Comunità montana subentrante, la quale, a tal fine, eserciterà le funzioni di Unione di Comuni per i territori interessati.

Art. 4

(Assetto funzionale)

1. Le Comunità montane sono titolari di funzioni proprie direttamente attribuite dalle leggi statali e regionali e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Costituiscono l'ambito ottimale per l'esercizio di funzioni delegate dai Comuni membri e dalla provincia. Ad esse sono attribuite direttamente specifiche funzioni regionali nell'ambito delle seguenti materie:

- a) artigianato locale;
- b) attività produttive;
- c) energie alternative;
- d) catasto;
- e) agricoltura, forestazione e bonifica montana;
- f) fiere, mercati e commercio;
- g) risorse idriche e difesa del suolo;
- h) urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente;
- i) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione del ciclo dei rifiuti;
- l) opere pubbliche e viabilità intercomunale;
- m) trasporto intercomunale;
- n) protezione civile;
- o) servizi sociali;
- p) formazione professionale;
- q) beni e attività culturali;
- r) sport e turismo;
- s) polizia locale.

3. Potrà essere attribuita alle Comunità montane, su delega della Regione o della Provincia, la gestione dei parchi regionali e delle aree protette.

4. Alle Comunità montane spettano l'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni membri e l'esercizio associato di funzioni e servizi regionali e provinciali delegati o attribuiti ai Comuni.

Art. 5

(Procedura per la costituzione delle Comunità montane)

1. La Regione individua nel numero di dieci il numero delle Comunità montane che si possono costituire nelle Marche, tenendo conto della seguente articolazione massima per provincia, sulla base dei Comuni eligibili aventi i requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della presente legge:

- a) n. 4 Provincia di Pesaro e Urbino: n. 38 Comuni eligibili;
- b) n. 3 Provincia di Macerata: n. 38 Comuni eligibili;
- c) n. 1 Provincia di Ancona: n. 10 Comuni eligibili;
- d) n. 2 Provincia di Ascoli Piceno: n. 18 Comuni eligibili.

2. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, singolarmente o con richieste espresse in maniera congiunta, possono presentare proposte per l'adesione alla Comunità montana, anche con riferimento alle funzioni e servizi che intendono gestire in forma associata attraverso la stessa.

3. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, approva con delibera la definitiva delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, sulla base della quale nei successivi trenta giorni il Presidente della Giunta regionale emana i singoli decreti di costituzione delle Comunità montane.

CAPO III Autonomia normativa

Art. 6 (Statuto e regolamenti)

1. Ciascuna Comunità montana ha uno statuto che, nel rispetto della presente legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e determina fra l'altro:

- a) la denominazione e la sede;
- b) le competenze degli organi e le norme per il loro funzionamento;
- c) il numero dei componenti della Giunta comunitaria;
- d) l'eventuale elezione ad assessore di cittadini facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere;
- e) il numero dei componenti del Consiglio comunitario nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9;
- f) le modalità di elezione del Consiglio comunitario nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9;
- g) l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza, i modi di sostituzione dei consiglieri, della giunta e dei suoi componenti;
- h) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del Consiglio comunitario e dei Comuni partecipanti;
- i) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- l) le forme della collaborazione fra Comunità montane, con i Comuni e la Provincia e gli altri enti operanti nel territorio;
- m) le forme di partecipazione dei Comuni alle attività della Comunità, anche attraverso l'eventuale istituzione di un organismo composto dai rispettivi Sindaci;
- n) le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- o) i criteri e le modalità per la partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità.

2. Ciascuna Comunità montana adotta regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dello statuto e dei principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle province e dei comuni).

Art. 7

(Approvazione dello statuto)

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche dello statuto.

2. Le Comunità montane assicurano la partecipazione dei Comuni interessati alla formazione dello statuto.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, depositato presso la segreteria della Comunità ed affisso all'albo pretorio dei Comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi.

4. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

CAPO IV

Assetto strutturale

Art. 8

(Organi della Comunità montana)

1. Gli organi della Comunità montana sono il Consiglio comunitario, il Presidente, la Giunta esecutiva.

2. Spetta allo statuto definire le attribuzioni degli organi della Comunità montana.

3. La Conferenza dei Sindaci costituisce organismo permanente di consultazione e di rac-

cordo in ordine alle problematiche di particolare rilevanza amministrativa ed esprime parere vincolante ed obbligatorio sugli atti di programmazione dei servizi delegati dai Comuni e gestiti in forma associata.

Art. 9

(Consiglio comunitario e Presidente)

1. Il Consiglio comunitario, organo rappresentativo della Comunità montana, dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente, che lo presiede, e da un numero massimo di consiglieri determinato in base al numero dei consiglieri attribuiti ad un Comune con popolazione equivalente a quella complessiva della Comunità montana, comunque mai al disotto del numero dei Comuni che compongono la Comunità montana e che devono essere comunque tutti rappresentati.

2. I consiglieri comunitari ed il Presidente sono eletti congiuntamente dall'assemblea dei consiglieri in carica dei Comuni associati col sistema maggioritario e con voto limitato a un solo consigliere, con un sistema elettivo disciplinato dallo statuto che deve comunque garantire la rappresentanza di tutti i Comuni della Comunità montana.

3. Per stabilire la popolazione della Comunità montana si fa riferimento al Censimento ISTAT 2001.

Art. 10

(Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è nominata dal Presidente nel rispetto della normativa vigente ed è composta dal Presidente stesso e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, da contenere tra un minimo di due ed un massimo di quattro, in relazione al numero complessivo della popolazione.

Art. 11

(Indennità agli amministratori)

1. Le indennità spettanti agli amministratori delle Comunità montane sono commisurate a quelle di un Comune avente popolazione pari al 50 per cento della popolazione complessiva della Comunità montana e comunque in misura non inferiore a 10.000 abitanti.

Art. 12

(Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Comunità montana disciplina, con proprio regolamento ed in conformità allo Statuto, in

applicazione del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del titolo IV del d.lgs. 267/2000, delle altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di quelle contenute nella presente legge, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di funzionalità e responsabilità.

CAPO V Risorse finanziarie

Art. 13

(Finanziamento delle Comunità montane)

1. La Regione concorre ordinariamente al finanziamento delle Comunità montane attraverso:
- il fondo per spese di funzionamento in misura non inferiore alla decurtazione del fondo ordinario statale operata in attuazione della legge 244/2007, articolo 2, comma 16;
 - il fondo regionale per la montagna;
 - il fondo per l'esercizio associato di funzioni;
 - il fondo per la gestione di funzioni regionali attribuite;
 - il fondo per l'attuazione di specifici programmi e progetti;
 - i fondi specifici previsti da leggi regionali di settore.

Art. 14

(Criteri di ripartizione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti, sia quelli per il funzionamento che quelli per gli investimenti, attribuiti direttamente o indirettamente, non finalizzati alla realizzazione di specifici progetti, sono ripartiti alle Comunità montane tenendo conto dei seguenti criteri, garantendo comunque nell'ambito dei fondi di funzionamento, una quota fissa per gli oneri gestionali:
- in rapporto inversamente proporzionale alla densità demografica;
 - in rapporto proporzionale alla popolazione residente;
 - in rapporto proporzionale alla estensione del territorio;
 - in rapporto proporzionale al numero dei Comuni membri;
 - in rapporto inversamente proporzionale al reddito medio pro-capite provinciale.
2. Le percentuali di riparto dei fondi suddetti verranno definite con successivo atto della Giunta regionale, previa intesa con l'UNCCEM regionale.

CAPO VI

Programmazione e cooperazione**Art. 15**

(Metodo ed obiettivi della programmazione e cooperazione interistituzionale)

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità montana assume il metodo e gli strumenti della programmazione ed il metodo della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della Comunità montana è mirata a:

- a) consentire ai Comuni membri di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
- b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
- c) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti l'ambito territoriale;
- d) armonizzare l'azione della Comunità montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
- e) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
- f) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

- a) la cooperazione con Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi di raccordo anche telematici;
- b) la programmazione dovrà tendere ad innovare rispetto alle tendenze spontanee, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a verificare i risultati.

Art. 16

(Documenti programmatici)

1. Oltre ai documenti della programmazione disciplinati dall'ordinamento contabile e quelli previsti dalle leggi di settore, le Comunità montane adottano, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

- a) piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- b) programma annuale operativo di attuazione.

Art. 17

*(Piano pluriennale
di sviluppo socio-economico)*

1. Le Comunità montane adottano il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale e provvedono agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dallo statuto tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti l'ambito territoriale di riferimento.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della Comunità montana:

- a) serve a costruire sulla base della conoscenza delle realtà in cui si opera scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere tese a raggiungere determinati obiettivi;
- b) consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;
- c) si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza finalità, obiettivi, risorse, azioni e risultati in un continuo flessibile divenire.

Art. 18

*(Articolazione del piano pluriennale
di sviluppo socio-economico)*

1. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e in particolare dall'articolo 7 della legge sulla montagna 31 gennaio 1994, n. 97, il piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione delle funzioni e dei servizi con particolare riferimento a quelli dei Comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano provinciale di coordinamento.

2. Su proposta della Giunta esecutiva il piano è approvato definitivamente dal Consiglio comunitario della Comunità montana e trasmesso alla Provincia ed alla Regione nei trenta giorni successivi alla sua approvazione.

Art. 19

*(Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni
da gestire in forma associata)*

1. Una speciale sezione riguardante le funzioni e i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di

piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la Comunità montana effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri facendo normalmente riferimento alla classificazione dei bilanci comunali, per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con riguardo all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.

3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità montana promuove di concerto con i Comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

4. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 20

(Programmi annuali operativi di attuazione)

1. Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione, approvati dal Consiglio comunitario, contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio sulla base delle risorse anche finanziarie disponibili.

Art. 21

(Servizi pubblici)

1. Compatibilmente con le caratteristiche dei servizi, le Comunità montane organizzano e gestiscono i servizi pubblici con modalità gestionali che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

Art. 22

(Rapporti con altri enti e organismi pubblici)

1. Le Comunità montane promuovono forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti più adeguati.

CAPO VII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

(Disposizioni per assicurare la continuità dell'azione amministrativa)

1. Le Comunità montane costituite ai sensi dell'articolo 5 della presente legge subentrano nei rapporti attivi e passivi alle Comunità montane preesistenti, assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data del 1° gennaio 2008, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 244/2007.

2. Nel caso di soppressione di una o più Comunità montane, la Giunta regionale con la deliberazione con la quale delimita gli ambiti territoriali delle nuove Comunità montane, nomina un commissario liquidatore, scegliendolo tra soggetti dotati di idonea qualificazione, con l'incarico di provvedere, nel termine di sei mesi, alla gestione stralcio dell'ente soppresso, alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dello stesso, ed alla definizione dei rapporti giuridici e dei rapporti di lavoro in atto, applicando i principi della solidarietà attiva e passiva, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 244/2007.

3. Qualora una Comunità montana venisse soppressa a seguito del riordino territoriale degli enti montani derivante dalla presente legge, la Regione provvederà a sostenere la costituzione, in quel bacino territoriale, di una o più Unioni di Comuni che continuino ad esercitare in quei territori la gestione associata dei servizi comunali già precedentemente svolta dalla Comunità montana ed altri che le amministrazioni intendano conferirle, in modo da mantenere l'esercizio associato delle funzioni assegnate.

Art. 24

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

.....
.....

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore, previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a decorrere dal 1° luglio 2009.